REGIONE PIEMONTE

TORINO METROPOLI

COMUNE DI VALGIOIE

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Adeguato al Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con D.C.R. n. 347-45856 del 28/11/2017

Approvato con D.C.C. n.40 del 29/10/2018

Redazione	Il Sindaco
Arch. Enrico BONIFETTO	Claudio GROSSO

Giugno 2018

INDICE

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA 7

CAPO I LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 7

Art. 1 Superficie territoriale (ST) 7
Art. 2 Superficie fondiaria (SF) 7
Art. 3 Indice di edificabilità territoriale (IT) 7
Art. 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF) 7
Art. 5 Carico urbanistico (CU) 7
Art. 6 Dotazioni Territoriali (DT) 7
Art. 7 Sedime 8
Art. 8 Superficie coperta (SC) 8
Art. 9 Superficie permeabile (SP) 8
Art. 10 Indice di permeabilità (IPT/IPF) 8
Art. 11 Indice di copertura (IC) 8
Art. 12 Superficie totale (STot) 8
Art. 13 Superficie lorda (SL) 9
Art. 14 Superficie utile (SU) 9
Art. 15 Superficie accessoria (SA) 9
Art. 16 Superficie complessiva (SCom) 9
Art. 17 Superficie calpestabile (SCa) 10
Art. 18 Sagoma 10
Art. 19 Volume totale o volumetria complessiva (V) 10
Art. 20 Piano fuori terra 10
Art. 21 Piano seminterrato 10
Art. 22 Piano interrato 10
Art. 23 Sottotetto 10
Art. 24 Soppalco 11
Art. 25 Numero dei piani (NP) 11
Art. 26 Altezza lorda (HL) 11
Art. 27 Altezza del fronte (HF) 11
Art. 28 Altezza dell'edificio (H) 12
Art. 29 Altezza utile (HU) 12
Art. 30 Distanze (D) 12
Art. 31 Volume tecnico 12
Art. 32 Edificio 12
Art. 33 Edificio Unifamiliare 13
Art. 34 Pertinenza 13
Art. 35 Balcone 13
Art. 36 Ballatoio 13
Art. 37 Loggia/Loggiato 13
Art. 38 Pensilina 13
Art. 39 Portico/Porticato 13
Art. 40 Terrazza 13
Art. 41 Tettoia 13
Art. 42 Veranda 13

Art. 43 Indice di densità territoriale (DT) 14
Art. 44 Indice di densità fondiaria (DF)..... 14

CAPO II DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA 15

PARTE SECONDA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA 27

TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI 27

CAPO I SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI 27

Art. 45 La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale 27
Art.45.1 Sportello unico edilizia..... 27
Art. 45.2Sportello unico attività produttive..... 27
Art.45.3 Commissione edilizia 27
Art.45.4 Commissione locale per il paesaggio 27
Art.45.5 Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica) 28
Art. 46 Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale 28
Art. 47 Le modalità di coordinamento con lo SUAP 30

CAPO II ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI 31

Art. 48 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati..... 31
Art 49 Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU) 31
Art. 50 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi 32
Art. 51 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità 33
Art. 52 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni 33
Art. 53 Pareri preventivi 34
Art. 54 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia 34
Art. 55 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio 35
Art. 56 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti..... 35
Art. 57 Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili 35

TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI.....36

CAPO I NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI 36

Art. 58 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc. 36
Art. 59 Comunicazioni di fine lavori..... 36
Art. 60 Occupazione di suolo pubblico..... 37
Art. 61 Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc..... 38

CAPO II NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI 39

Art. 62 Principi generali dell'esecuzione dei lavori 39
Art. 63 Punti fissi di linea e di livello..... 39
Art. 64 Conduzione del cantiere e recinzioni..... 40
Art. 65 Cartelli di cantiere 40

Art. 66 Criteri da osservare per scavi e demolizioni 41
Art. 67 Misure di cantiere e eventuali tolleranze 41
Art. 68 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera 42
Art. 69 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici 42
Art. 70 Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori 43
Art. 71 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali 45

TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI 46

CAPO I DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO 46

Art. 72 Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici 46
Art. 73 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo 47
Art. 74 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale 48
Art. 75 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti 48
Art. 76 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon 48
Art. 77 Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale 49
Art. 78 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita") 52
Art. 79 Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa 52

CAPO II DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO 54

Art. 80 Strade 54
Art. 81 Portici 54
Art. 82 Piste ciclabili 54
Art. 83 Aree per parcheggio 54
Art. 84 Piazze e aree pedonalizzate 55
Art. 85 Passaggi pedonali e marciapiedi 55
Art. 86 Passi carrai e uscite per autorimesse 56
Art. 87 Chioschi/dehor su suolo pubblico 57
Art. 88 Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato 57
Art. 89 Recinzioni 59
Art. 90 Numerazione civica 60

CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE 61

Art. 91 Aree verdi 61
Art. 92 Parchi urbani 62
Art. 93 Orti urbani 62
Art. 94 Parchi e percorsi in territorio rurale 62
Art. 95 Sentieri e rifugi alpini 62
Art. 96 Tutela del suolo e del sottosuolo 63

CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE 66

Art. 97 Approvvigionamento idrico 66
Art. 98 Depurazione e smaltimento delle acque 66
Art. 99 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati 67
Art. 100 Distribuzione dell'energia elettrica 67
Art. 101 Distribuzione del gas 67
Art. 102 Ricarica dei veicoli elettrici 68
Art. 103 Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento 68
Art. 104 Telecomunicazioni 69

CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO 70

Art. 105 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi 70
Art. 106 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio 71
Art. 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali 72
Art. 108 Allineamenti 73
Art. 109 Piano del colore 73
Art. 110 Coperture degli edifici 74
Art. 111 Illuminazione pubblica 74
Art. 112 Griglie ed intercapedini 74
Art. 113 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici 75
Art. 114 Serramenti esterni degli edifici 77
Art. 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe 78
Art. 116 Cartelloni pubblicitari 79
Art. 117 Muri di cinta e di sostegno 79
Art. 118 Beni culturali ed edifici storici 80
Art. 119 Cimiteri monumentali e storici 80
Art. 120 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani 80

CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI 81

Art. 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche 81
Art. 122 Serre bioclimatiche o serre solari 81
Art. 123 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici 81
Art. 124 Coperture, canali di gronda e pluviali 82
Art. 125 Strade, passaggi privati e rampe 83
Art. 126 Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine 84
Art. 127 Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni 85
Art. 128 Recinzioni 86
Art. 129 Materiali, tecniche costruttive degli edifici 86
Art. 130 Disposizioni relative alle aree di pertinenza 86
Art. 131 Piscine 86
Art. 132 Altre opere di corredo degli edifici 87

TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO 89

Art. 133 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio 89
Art. 134 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori 89
Art. 135 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari 90

TITOLO V NORME TRANSITORIE* 91

Art. 136 Aggiornamento del regolamento edilizio 91
Art. 137 Disposizioni transitorie per l'adeguamento 91

ALLEGATO 1 92

TAVOLOZZA DEI COLORI 92

PARTE PRIMA
PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

CAPO I LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

ART. 1 SUPERFICIE TERRITORIALE (ST)

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m^2).

Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'art. 6.

Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.

ART. 2 SUPERFICIE FONDIARIA (SF)

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m^2).

Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'art. 6.

Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.

ART. 3 INDICE DI EDIFICABILITÀ TERRITORIALE (IT)

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

L'indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati (m^2/m^2).

Ai fini del corretto calcolo dell'IT occorre utilizzare la superficie lorda (IT=SL/ST).

ART. 4 INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA (IF)

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

L'indice di edificabilità fondiaria si misura in metri quadrati su metri quadrati (m^2/m^2).

Ai fini del corretto calcolo dell'IF occorre utilizzare la superficie lorda (IF=SL/SF).

ART. 5 CARICO URBANISTICO (CU)

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso.

Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

Il carico urbanistico si misura in metri quadrati (m^2).

ART. 6 DOTAZIONI TERRITORIALI (DT)

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m^2).

Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle infrastrutture, alla viabilità e agli impianti costituenti opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta; tra queste vanno computate sia le aree già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico, ai sensi degli artt. 21, 22 e 51 della L.R. n. 56/1977.

ART. 7 SEDIME

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

Il sedime si misura in metri quadrati (m^2).

ART. 8 SUPERFICIE COPERTA (SC)

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

La superficie coperta si misura in metri quadrati (m^2).

Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.

ART. 9 SUPERFICIE PERMEABILE (SP)

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

La superficie permeabile si misura in metri quadrati (m^2).

ART. 10 INDICE DI PERMEABILITÀ (IPT/IPF)

a. **Indice di permeabilità territoriale (IPT)**

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale.

b. **Indice di permeabilità fondiaria (IPF)**

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

L'indice di permeabilità territoriale e l'indice di permeabilità fondiaria si esprimono in percentuale (%) e rappresentano la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie territoriale o fondiaria (IPT=SP/ST o IPF=SP/SF).

ART. 11 INDICE DI COPERTURA (IC)

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

L'indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (IC = SC/SF).

ART. 12 SUPERFICIE TOTALE (STOT)

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

La superficie totale si misura in metri quadrati (m^2).

Per distinguere l'acronimo da quello di superficie territoriale, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie totale l'acronimo (STot).

ART. 13 SUPERFICIE LORDA (SL)

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

La superficie lorda si misura in metri quadrati (m^2).

Rientrano nella superficie lorda: le verande, i "bow window" e i piani di calpestio dei soppalchi.

ART. 14 SUPERFICIE UTILE (SU)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

La superficie utile si misura in metri quadrati (m^2).

Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici utili; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio e pertanto utili.

ART. 15 SUPERFICIE ACCESSORIA (SA)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:

a. i portici, i "piani pilotis" e le gallerie pedonali;
b. i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico, ai sensi della normativa vigente;
c. le cantine e i relativi corridoi di servizio;
d. i sottotetti per la porzione avente altezza pari o inferiore a m 1,80;
e. i sottotetti con altezza media interna inferiore a m 2,40, escludendo dal conteggio la porzione inferiore a m 1,80;
f. i volumi tecnici, i cavedi, e le relative parti comuni;
g. gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
h. le parti comuni, quali i locali di servizio in genere, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come androni, corridoi e disimpegni, i vani scala e i vani degli ascensori, i depositi.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m^2).

Il regolamento edilizio può stabilire la quantità massima dei locali cantina, dei locali di servizio o di deposito, realizzabili in rapporto alle unità immobiliari.

Per quanto riguarda la misurazione dell'altezza del sottotetto, punto d), si intende l'altezza lorda di cui all'art. 26.

ART. 16 SUPERFICIE COMPLESSIVA (SCOM)

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria.

(SC = SU + 60%SA)

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m^2).

Per distinguere l'acronimo da quello di superficie coperta, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie complessiva l'acronimo (SCom). La superficie complessiva è il parametro da utilizzare ai fini del calcolo del costo di costruzione, ai sensi del D.M. LL.PP. n. 801/1977 "Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici".

ART. 17 SUPERFICIE CALPESTABILE (SCA)

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m^2).

Per superficie calpestabile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (SCa).

ART. 18 SAGOMA

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

ART. 19 VOLUME TOTALE O VOLUMETRIA COMPLESSIVA (V)

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

Il volume si misura in metri cubi (m^3).

Per il volume totale, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (V).

Al fine del calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi.

ART. 20 PIANO FUORI TERRA

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

ART. 21 PIANO SEMINTERRATO

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

ART. 22 PIANO INTERRATO

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

ART. 23 SOTTOTETTO

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

Per sottotetto si intende lo spazio sottostante a copertura non piana.

ART. 24 SOPPALCO

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

ART. 25 NUMERO DEI PIANI (NP)

E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

Per numero dei piani, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (NP). Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato, e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, nonché gli eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel numero dei piani quelli che emergono dal suolo per più di 1,20 m misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto all'estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto.

Il conteggio del numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio.

Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture anche quando concorrono al computo della SL.

ART. 26 ALTEZZA LORDA (HL)

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.

Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

L'altezza lorda si misura in metri (m).

Per altezza lorda, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HL).

Si chiarisce che l'altezza dell'ultimo piano dell'edificio si calcola dalla quota del pavimento all'intradosso del soffitto o copertura.

ART. 27 ALTEZZA DEL FRONTE (HF)

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

L'altezza del fronte si calcola come differenza di quota tra l'estremità superiore e inferiore e si misura in metri (m), senza tenere conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe, scale e viabilità privata.

Per altezza del fronte, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HF).

Il comune può definire, in funzione dell'orografia, morfologia e idrografia del proprio territorio l'estremità inferiore della quota del terreno dalla quale misurare l'altezza del fronte.

Dal computo dell'altezza dei fronti sono esclusi i volumi tecnici come definiti all'art. 31.

ART. 28 ALTEZZA DELL'EDIFICIO (H)

Altezza massima tra quella dei vari fronti.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

L'altezza del fronte si misura in metri (m).

Per altezza dell'edificio, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (H).

ART. 29 ALTEZZA UTILE (HU)

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

L'altezza utile si misura in metri (m).

Per altezza utile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HU). L'altezza media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. Il volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.

ART. 30 DISTANZE (D)

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

La distanza si misura in metri (m).

Per distanza, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (D).

Il Comune può definire la distanza dal confine anche per le opere interrate, ove ritenga opportuno disciplinare tale fattispecie.

Per confine stradale si intende o il confine della strada definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", D.Lgs. n. 285/1992 o, in sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente normativa statale, vedi art. 2 del D.M. n. 1404/1968.

ART. 31 VOLUME TECNICO

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori; il Comune ne può fissare altezze minime e massime nonché le sagome limite, nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e il condizionamento, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall'alto, ecc.

ART. 32 EDIFICIO

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al

tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

ART. 33 EDIFICIO UNIFAMILIARE

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito a un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

ART. 34 PERTINENZA

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

ART. 35 BALCONE

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

ART. 36 BALLATOIO

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

ART. 37 LOGGIA/LOGGIATO

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

ART. 38 PENSILINA

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

ART. 39 PORTICO/PORTICATO

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

ART. 40 TERRAZZA

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

ART. 41 TETTOIA

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

ART. 42 VERANDA

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

La veranda si differenzia dalla serra solare, in quanto la seconda è finalizzata alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ai sensi della normativa vigente.

Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere.

ART. 43 INDICE DI DENSITÀ TERRITORIALE (DT)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

L'indice di densità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati (m^3/m^2). L'indice di densità territoriale (DT=V/ST) viene utilizzato per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. n. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.

Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

ART. 44 INDICE DI DENSITÀ FONDIARIA (DF)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

L'indice di densità fondiaria si esprime in metri cubi su metri quadrati (m^3/m^2). L'indice di densità fondiaria (DF=V/SF) viene utilizzato per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. n. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.

Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

CAPO II DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA

La disciplina generale dell'attività edilizia operante sul territorio regionale è articolata secondo l'elenco riportato nell'Allegato B all'Intesa, riportato di seguito; per ciascuna categoria la Regione ha integrato o modificato il richiamo alla disciplina, in conformità alla normativa regionale vigente e provvederà ad aggiornarla mediante apposita pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

a Definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso.

La definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso, devono essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie, utilizzando quale riferimento la Tabella riepilogativa di corrispondenza delle opere interventi e titoli edilizi (pubblicata sul sito www.mude.piemonte.it).

b Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la modalità di controllo degli stessi.

I procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi e le modalità di controllo degli stessi e la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia dovranno essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie ovvero essere pubblicati con le opportune informazioni al cittadino sul sito istituzionale dell'Ente.

c La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa.

La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa è scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente.

In particolare, si ricorda che la modulistica unificata, adeguata a quella nazionale di cui agli "Accordi tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle pratiche edilizie", adottata con Deliberazioni della Giunta regionale è pubblicata e aggiornata sul sito istituzionale www.mude.piemonte.it.

La raccolta aggiornata delle disposizioni nazionali, evidenziata in nero nella tabella seguente, è reperibile sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La raccolta aggiornata delle disposizioni regionali è reperibile sul sito web, alla pagina "Aree tematiche\Urbanistica\Regolamenti edilizi" della Regione Piemonte, articolata secondo l'elenco riportato di seguito.

La raccolta delle disposizioni e/o regolamenti correlati alla materia edilizia di competenza comunale sono reperibili sul sito web del Comune di Valgioie.

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

A.	**DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ**	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*)
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*), in particolare articoli 48, 49, 50 e 54
		LEGGE REGIONALE 8 luglio 1999, n. 19 (*Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed u so del suolo"*)
		LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (*Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica*), in particolare Capo II
	A.1 Edilizia residenziale	
		LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 (*Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti*)
		CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 1999, n. 1/PET (*LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 "Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti"*)
		LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n. 9 (*Norme per il recupero funzionale dei rustici*)
		CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2003, n. 5/PET (*Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 "Norme per il recupero funzionale dei rustici*")
	A.2 Edilizia non residenziale	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'Art. 38, c. 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)*
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'Art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*)
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*), in particolare articoli 25 e 26
	A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	
		DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*), *in particolare Art. 11*
	A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali	
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'Art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), in particolare articoli 90, c. 9, lettere a), b) e c) e 99
		DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (*Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400)* in particolare Art. 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (Art. 7 D.P.R. n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 "*Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica")*
B.	**REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA**	
	B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini	
		DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (*Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'Art. 17 della legge n. 765 del 1967*)
		CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
		D.M. 14 gennaio 2008 (*Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni*), in

		particolare paragrafo 8.4.1.
		LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (*Legge urbanistica*), in particolare Art. 41-sexies
		LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (*Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393*), in particolare Art. 9
		DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (*Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE*)
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*), in particolare Art. 23
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2003, n. 20-10187 (*Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio*)

	B.2 Rispetti *(stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)*	
	B.2.1 Fasce di rispetto stradali	
		DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*) in particolare articoli 16, 17 e 18
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*), in particolare articoli 26, 27 e 28
		DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (*Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'Art. 19 della Legge n. 765 del 1967)*
		DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (*Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967*), in particolare Art. 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare
		DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 2001, n. 6792 (*Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade*)
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*), in particolare Art. 27
	B.2.2 Rispetti ferroviari *(tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)*	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (*Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto*) in particolare titolo III, articoli da 49 a 60
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*), in particolare Art. 27
		LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 31 (*Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'Art. 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980*)
	B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi	
		REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (*Codice della navigazione*), in particolare articoli 707, 714 e 715
	B.2.4 Rispetto cimiteriale	
		REGIO DECRETO 27 luglio 1934 n. 1265 (*Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie*), in particolare Art. 338, come modificato dall'Art. 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285 (*Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria*), in particolare Art. 57
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*), in particolare Art. 27
	B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua *(e altre acque pubbliche)*	
		REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*), in particolare Art. 96, c. primo, lettera f)
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*), in particolare Art. 29
	B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti *(aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)*	
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), in particolare articoli 94, 134 e 163
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dic. 2006, n. 15/R (*Regolamento regionale recante: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61"*)
	B.2.6bis Superficie dell'area oggetto di concessione e di protezione assoluta delle acque minerali e termali	

		LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 25 (*Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali*), in particolare Art. 19
	B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori	
		DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (*Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della Legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento*), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4
	B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici	
		LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti*)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (*Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana),* si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del D.M. n. 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz*)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (*Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti*)
		DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (*Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici*)
		LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. 23 (*Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt*)
		LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2004 n. 19 (*Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2005, n. 16-757 (*Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico"*)
	B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti	
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (*Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8).* (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008, la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8*)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*)
	B.2.10 Demanio fluviale e lacuale	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dic. 2004, n. 14/R (*Regolamento regionale recante: Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni "Legge regionale 18 maggio 200, n. 12*")
	B.2.11 Aree sciabili e fasce di rispetto da impianti di risalita e piste	
		LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 2 (*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*)
	B.3 Servitù militari	
		DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (*Codice dell'ordinamento militare*), in

		particolare il Libro II, Titolo VI, Art. 320 e ss. (*Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa*)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'Art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*) in particolare il Titolo VI *(Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)*
		DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (*Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni*)
	B.4 Accessi stradali	
		DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*) in particolare Art. 22
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*), in particolare articoli 44, 45 e 46
		DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (*Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade*)
	B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante	
		DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (*Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*)
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (*Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante*)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2010, n. 17-377 (*Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale*)
	B.6 Siti contaminati	
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), in particolare Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati"
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (*Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'Art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni*)
		LEGGE REGIONALE n. 7 aprile 2000, n. 42 (*Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Art. 17 del decreto legislativo5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71*)
		LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 9 (*Legge finanziaria per l'anno 2007*), in particolare Art. 43
C.	**VINCOLI E TUTELE**	
	C.1 Beni culturali *(immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)*	
		DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I
		LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (*Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale*)
	C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio	
		DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*), in particolare Parte III
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (*Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'Art. 146, c. 3,del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*)
		DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (*Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008*)
		LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 *(Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici)*
		LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 32 (*Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' Art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*)
		LEGGE REGIONALE 16 giugno 2008, n. 14 (*Norme per la valorizzazione del paesaggio*)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2017 n. 2/R

		(*Regolamento regionale recante: Attuazione dell'Art. 3, c. 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste")*
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 26-2131 (*Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato*")
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 ottobre 2017, n. 233-35836 *(Approvazione del Piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela dell'uso del suolo')*
	C.3 Vincolo idrogeologico	
		REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (*Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*)
		REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (*Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), in particolare Art. 61, c. 1, lettera g) e c. 5
		LEGGE REGIONALE 9 agosto 1989, n. 45 (*Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27*)
	C.4 Vincolo idraulico	
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), in particolare Art. 115
		REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*) in particolare Art. 98
		REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (*Regolamento per la esecuzione del T.U. della Legge 22 marzo 1900, n. 195, e della Legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi*) in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze)
		DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59),* in particolare Art. 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)
	C.5 Aree naturali protette	
		LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (*Legge quadro sulle aree protette*)
		LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 19 (*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)*
		LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 19 (*Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela del le aree naturali e della biodiversità")*
	C.6 Siti della Rete Natura 2000	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)*
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (*Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000*)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2014, n. 54-7409 (*L.R. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e del la biodiversita'", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione*
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 22-368 (*Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.R. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" e alla D.G.R. n. 31-7448 del 15/04/2014 "Art. 18 l. 157/1992, art. 40 L.R. 5/2012. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative istruzioni operative"*)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2016, n. 17-2814 (*Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 07/04/2014 "L.R. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione"*)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 24-2976 (*Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Recepimento dei disposti di cui all'art. 39 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 26 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015". Modifica alla D.G.R. n. 54-7409 del 7.04.2014)*
		In aggiunta alle disposizioni delle precedenti deliberazioni si rimanda alle "*Misure di conservazione Sito specifiche*" pubblicate sul sito web istituzionale della Regione Piemonte
	C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale	

		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) in particolare Parte Prima e Seconda
		LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 40 (*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 12-8931 (*D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi)*
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 settembre 2011, n. 129-35527 (*Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" in conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99)*
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 25-2977 (*Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo")*
D.	**NORMATIVA TECNICA**	
	D.1	**Requisiti igienico-sanitari (*dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)***
		DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (*Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione*), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (*Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione*)
		REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (*Testo unico delle leggi sanitarie*), in particolare articoli 218 e 344
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'Art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII
	D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica	
		ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003, n. 3274 (*Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica*) in particolare Allegato 1 (*Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone*) Allegato A (*Classificazione sismica dei comuni italiani*)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (*Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni*)
		CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (*Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008*)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*)
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (*Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, c. 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985)*
		LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 19 (*Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741)*
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (*Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'Art. 21, c. 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia*")
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 11-13058 (*Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese*)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 4-3084 (*D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese*)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2014, n. 65-7656 (*Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084*)

	D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
	D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) in particolare Parte II, Capo III
		LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*) in particolare Art. 24
		LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13 (*Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*)
		LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986*), in particolare Art. 32, c. 20, secondo periodo
		DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (*Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)*
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (*Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)*
		CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (*Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili*)
	D.5 Sicurezza degli impianti	
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (*Regolamento concernente l'attuazione dell'Art. 11-quaterdecies, c. 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici*)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (*Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio*)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)
	D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'Art. 49, c. 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)*
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (*Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'Art. 2, c. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151)*
		DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'Art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)*
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (*Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione*)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici)*
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private)*
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)*
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'Art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)*

		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (*Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'Art. 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)*
	D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto	
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'Art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), in particolare Art. 256
		DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (*Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)*
		DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994 (*Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, c. 3, e dell'art. 12, c. 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto)*
		LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 30 (*Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto)*
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 40-5094 (*Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici)*
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 25-6899 (*Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide presenti in utenze civili da parte di privati cittadini)*
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 58-4532 (*Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020 approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 – 7279)*
	D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici e utilizzo fonti rinnovabili	
		DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (*Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)*
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (*Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)*
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (*Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, c. 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10*)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'Art. 4, c. 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)*
		DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)*
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (*Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)*
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (*Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici)*
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (*Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)*
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (*Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'Art. 21, c. 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia*")

		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 14-2119 (*Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del D.P.R. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e degli articoli 39, c. 1, lettera g) e i) e 40 della L.R. 3/2015)*
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2015, n. 24-2360 (*Deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del D.P.R. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015. Rettifica errori materiali)*
	D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1991 (*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)*
		LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (*Legge quadro sull'inquinamento acustico)*
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'Art. 49, c. 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*), in particolare Art. 4
		LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 52 (*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*), in particolare articoli 10, 11 e 14
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (*Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, c. 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762 (*Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, c. 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico*)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049 (*Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'Art. 3, c. 3, lettera b) della L.R. 25 ottobre 2000, n. 52*)
	D.10 Produzione di materiali da scavo	
		DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98*), in particolare articoli art. 41 e 41-bis
		DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 (*Norme in materia ambientale*), in particolare articoli 184-bis, c. 2-bis, 185, c. 1, lettera c), 186 e 266, c. 7
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (*Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*)
		LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (*Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave*)
	D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento *(scarichi idrici domestici)*	
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), in particolare Parte terza, Sezione II (*Tutela delle acque dall'inquinamento)*
		DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (*Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento*)
		LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 22 (*Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee*)
		LEGGE REGIONALE 7 aprile 2003, n. 6 (*Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee")*
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2003, n. 10/R (*Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica")*
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2006, n. 1/R (*Regolamento regionale recante: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne")*
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (*Regolamento regionale recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano")*
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 marzo 2007, n. 117-10731 (*Piano di*

		Tutela delle Acque)
	D.12 Prevenzione inquinamento luminoso e atmosferico	
		LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 43 (*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria*)
E.	**REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI**	
	E.1 Strutture commerciali	
		LEGGE REGIONALE 12 novembre 1999, n. 28 (*Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)*
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (*Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016)*
	E.2 Strutture ricettive	
		LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 34 (*Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31*)
		LEGGE REGIONALE 31 agosto 1979, n. 54 *(Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto), in particolare Allegati A e B*
		LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 31 *(Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)*
		LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 8 *(Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo)*
		REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011, n. 1/R *(Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Art. 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8'), in particolare Allegato A*
		LEGGE REGIONALE 11 marzo 2015, n. 3 *(Disposizioni regionali in materia di semplificazione), in particolare Capo II, artt. 4-21*
		REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2017, n. 9/R *(Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Art. 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3'), in particolare Allegato A*
		LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n. 13 *(Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)*
	E.3 Strutture per l'agriturismo	
		LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (*Disciplina dell'agriturismo*), in particolare Art. 5
		LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n. 2 (*Nuove disposizioni in materia di agriturismo*), in particolare articoli 8 e 9
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2016, n. 1/R (*Regolamento regionale recante: Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'Art. 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo")*
	E.4 Impianti di distribuzione del carburante	
		LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 14 (*Norme di indirizzo programmatico regionale per la realizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti*), in particolare i provvedimenti attuativi dell'Art. 2
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2016 (*Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con D.P.C.M. 26 settembre 2014)*
	E.5 Sale cinematografiche	
		LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 17 (*Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte*)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2006, n. 4/R (*Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'Art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17*) come modificato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2014, n. 3/R (*Regolamento regionale recante: "Modifiche al Regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4/R)*
	E.6 Scuole e servizi educativi	
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (*Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)*
		CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (*Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)*
	E.7 Associazioni di promozione sociale	

	E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande	
		DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (*Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore*)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (*Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*), in particolare articoli 28 e 30
		REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull' igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004
		ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (*Accordo, ai sensi dell'Art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari"*)
	E.9 Impianti sportivi	
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (*Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi*) come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (*Norme CONI per l'impiantistica sportiva)*
		DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (*Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)*
	E.10 Strutture Termali	
	E.11 Strutture Sanitarie	
		DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*), in particolare Art. 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e Art. 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (*Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)*
	E.12 Strutture veterinarie	
	E.13 Terre crude e massi erratici	
		LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2006, n. 2 (*Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda*)
		REGOLAMENTO REGIONALE 2 agosto 2006, n. 8/R *(Attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 "Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda")*
		LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 23 (*Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico*)
	E.14 Norme per la sicurezza dei lavori in copertura	
		LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (*Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica*), in particolare Art. 15
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2016, n. 6/R (*Regolamento regionale recante: Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura "Art. 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20". Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R)*

PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

ART. 45 LA COMPOSIZIONE, I COMPITI E LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO, DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA, DELLA COMMISSIONE EDILIZIA SE PREVISTA, COMUNQUE DENOMINATA, E DI OGNI ALTRO ORGANO, CONSULTIVO O DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA, COSTITUITO SECONDO LA DISCIPLINA VIGENTE, IVI COMPRESA QUELLA STATUTARIA LOCALE

ART.45.1 SPORTELLO UNICO EDILIZIA

1. Lo sportello unico edilizia (SUE) come normato dall'art. 5 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., tramite le sue strutture organizzative, in forma singola, svolge attività di informazione, ricezione di comunicazioni, segnalazioni, istanze edilizie, e/o di adozione di ogni atto, comunque denominato, in materia edilizia, che non siano di competenza dello sportello unico per le attività produttive.
2. Le funzioni riguardanti lo SUE sono svolte dall'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Al fine di mantenere un costante aggiornamento, qualora il Comune venisse dotato di sistema telematico di gestione delle pratiche edilizie, esso dovrà rimandare con apposito link al portale istituzionale del Comune.

ART. 45.2 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1. La gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi che riguardano attività a carattere produttivo di beni e/o servizi, e le relative funzioni di controllo, sono svolte da un'unica struttura comunale, denominata "Sportello unico delle attività produttive" (SUAP), come normato dal D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i.
2. Le funzioni riguardanti il SUAP sono svolte dall'Ufficio Commercio Comunale che si avvale di apposita piattaforma telematica per la gestione delle istanze.

ART.45.3 COMMISSIONE EDILIZIA

1. La commissione edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio. La nomina della commissione edilizia è facoltativa.

ART.45.4 COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

1. Il comune di Valgioie fa riferimento in merito alle autorizzazioni paesaggistiche all'Ufficio di Gestione del Paesaggio in capo all'Unione dei Comuni Montani Val Sangone, che ha sede presso l'Area Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Giaveno.

   Esso costituisce struttura separata che si occupa della gestione delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e della L.R. n. 32/2008 e s.m.i. che dal 01/10/2011 è in capo all'Unione dei Comuni "Unione Val Sangone" e dal 31/03/2016 alla "Unione dei Comuni Montani Val Sangone". L'Ufficio svolge per conto dei Comuni le funzioni in materia di Paesaggio.
2. La Commissione Locale per il Paesaggio nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite:
   a. esprime parere previsto dall'art.148 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del comune. Tale parere costituisce una valutazione paesaggistica delle trasformazioni proposte altamente qualificata dal punto di vista tecnico scientifico ed ha natura ed effetti diversi e separati rispetto alla valutazione

edilizio-urbanistica delle trasformazioni medesime. Tale parere è obbligatorio non vincolante

b. esprime il parere obbligatorio vincolante di cui all'art. 49, ultimo c. della L.R. 56/77 e s.m.i. in merito ai titoli abilitativi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale.

c. esprime parere obbligatorio in materia di condono edilizio, ai sensi dell'art. 32 della legge 47/1985 e s.m.i. in merito agli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, e dell'articolo 4 della legge Regionale 33/2004;

ART.45.5 ORGANO TECNICO DI VIA O DI VAS (VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE O VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA)

1. E' la struttura tecnica istituita ai sensi dell'art. 7 della L.R. n . 40/1998 e s.m.i. (cfr. D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e la D.G.R. 25-2977/2016 e s.m.i.).

   Il comune esercita la funzione inerente l'organo tecnico, in forma singola o associata, o in convenzione, in casi eccezionali tale funzione può essere esercitata in avvalimento ai sensi dell'art. 3 bis della L.R. n. 56/1977.

2. Esso ha le seguenti funzioni:
   a. riceve le domande e le istanze di avvio dei procedimenti
   b. espleta le procedure relative alle fasi di
      - verifica, di cui all'art. 10 della L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
      - specificazione dei contenuti sullo studio di impatto ambientale, di cui all'art. 11 della L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
      - valutazione di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
   c. gestisce il coordinamento tecnico delle autorizzazioni, nulla-osta o pareri necessari alla realizzazione dei progetti (conferenza dei servizi);
   d. verifica i contenuti delle osservazioni del pubblico di cui tener conto per l'istruttoria tecnica;
   e. individua e definisce metodologie e criteri per l'analisi e la valutazione degli elaborati, in coordinamento e collaborazione con gli organi tecnici di altri enti;
   f. fornisce il supporto tecnico per le analisi di compatibilità ambientale degli strumenti di pianificazione e programmazione;
   g. promuove le attività di controllo e monitoraggio relative all'attuazione dei progetti, di cui all'art. 15 della L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
   h. assolve ai compiti derivanti dall'applicazione della normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)

ART. 46 LE MODALITÀ DI GESTIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE EDILIZIE, CON SPECIFICHE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI ANCHE AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA COMUNALE

1. Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede all'Autorità Comunale il Permesso di Costruire, o altro titolo abilitativo di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia di cui al Capo II del D.P.R. n. 380/2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio e degli immobili, ad eccezione delle attività elencate all'art. 6 del sopracitato D.P.R.
2. Le istanze edilizie di cui al comma 1 sono composte:
   a. domanda redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale del Comune firmata dal richiedente e contenente:
      - generalità e indirizzo del richiedente e del progettista;

- numero del codice fiscale o della partita IVA nel caso si tratti di Società - del proprietario, del richiedente e del progettista;
- estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;
- riferimenti toponomastici aggiornati;

b. documento comprovante la proprietà o attestazione concernente il titolo di legittimazione;

c. progetto municipale da fornire in duplice copia o comunque in un numero adeguato di copie per l'acquisizione di eventuali pareri di altri enti, completo di tutta la documentazione necessaria al rilascio di cui all'elenco allegato all'istanza medesima;

d. ricevuta del versamento dei diritti di segreteria.

3. Qualora il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, la domanda di cui al precedente c. 2, lett. a), deve essere integrata con apposito schema di convenzione relativo alla esecuzione delle opere sulla base di uno specifico progetto e di un apposito capitolato approvato dagli uffici tecnici ed dagli organi comunali competenti.
4. Il progetto municipale è costituito dai seguenti atti ed elaborati:
   a. estratto della mappa catastale, aggiornato con indicazione di tutti i mappali confinanti;
   b. estratti degli elaborati del P.R.G.C. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento;
   c. rappresentazione dello stato di fatto, costituita da:
      - una planimetria del sito d'intervento, a scala non minore di 1:500, estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti ed alberature esistenti;
      - inoltre, per gli interventi su edifici esistenti:
        - piante di tutti i piani della costruzione, compresa la copertura, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente in scala adeguata a fornire la corretta descrizione dello stato di fatto. Per edifici civili ed affini la scala di rappresentazione deve essere di 1:100 o maggiore nel caso di particolari esigenze di rappresentazione; per edifici industriali ed affini la scala di rappresentazione deve essere di 1:200 o maggiore nel caso di particolari esigenze di rappresentazione. Gli elaborati grafici devono riportare le misure e le destinazioni d'uso di ogni singolo vano, l'indicazione dei materiali, delle finiture, dei colori in atto;
        - descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala appropriata e documentazione fotografica di tutti i fronti dell'edificio e dell'intorno edilizio circostante;
   d. specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti;
   e. documentazione fotografica del sito nello stato di fatto e dell'intorno edilizio circostante;
   f. nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano: simulazione fotografica o grafica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente;
   g. planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato, delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.);
   h. piante, sezioni, prospetti in scala adeguata a fornire la corretta e completa rappresentazione dei manufatti in progetto. Per edifici civili ed affini la

scala di rappresentazione deve essere almeno di 1:100 o maggiore nel caso di particolari esigenze di rappresentazione; per edifici industriali ed affini la scala di rappresentazione deve essere almeno di 1:200 o maggiore nel caso di particolari esigenze di rappresentazione. Gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:

- le piante devono essere redatte per tutti i piani, entro e fuori terra della costruzione, compresa la copertura; devono indicare le destinazioni d'uso e le dimensioni di tutti i locali ed i materiali di copertura;
- le sezioni, almeno due, di cui una in corrispondenza del vano scala, devono indicare le altezze nette dei piani, dei parapetti, delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato;
- i prospetti devono rappresentare tutti i fronti della costruzione e contenere i riferimenti di sagoma e degli orizzontamenti di eventuali edifici contigui o viciniori; devono altresì riportare l'indicazione dei materiali di finitura visibili dall'esterno, in particolare per quanto riguarda: tipologia dei tamponamenti esterni, rivestimenti, coloriture, zoccolature, davanzali, serramenti e relativi oscuramenti, materiali di copertura, parapetti e ringhiere;
- i particolari devono rappresentare gli eventuali elementi decorativi e indicare con maggior dettaglio materiali, finiture, coloriture dei vari elementi costruttivi;
- nel caso di interventi su costruzioni esistenti, e nei progetti di variante a progetti già precedentemente approvati, dovrà essere riportata la situazione tecnica, ovvero la sovrapposizione, con i colori di seguito descritti, degli stati di fatto e progetto osservando le seguenti convenzioni di rappresentazione:
  - in colore rosso le nuove opere;
  - in colore giallo le parti in demolizione;
  - in colore azzurro le nuove opere previste e non realizzate;
  - in colore verde le demolizioni previste e non realizzate;

i. relazione illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare il calcolo dei volumi e delle superfici.

5. Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente.
6. Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipo dell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti.

ART. 47 LE MODALITÀ DI COORDINAMENTO CON LO SUAP

1. Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa disciplina con quali procedure garantisce l'integrazione tra lo SUAP e lo SUE, e specifica quali siano i procedimenti di competenza dei relativi sportelli.

CAPO II ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

ART. 48 AUTOTUTELA E RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI O PRESENTATI

AUTOTUTELA

1. Il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia può attivare lo strumento dell'autotutela qualora ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa (art. 21-nonies della L. n. 241/1990 e s.m.i.) per motivi di legittimità e qualora sussista un interesse pubblico alla rimozione di un atto o un provvedimento.
2. A tal fine il Responsabile del Procedimento esperisce istruttoria sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'attivazione; quando da tale analisi siano sorte posizioni soggettive consolidate in capo ai destinatari del provvedimento medesimo, il potere di autotutela viene esercitato attraverso la ponderazione degli interessi in gioco da svolgersi, ove possibile, in contraddittorio con il privato e tenendo conto in particolare dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa e dell'affidamento del cittadino.
3. Il procedimento si conclude con un provvedimento conclusivo del Responsabile del procedimento.

RIESAME

4. La procedura di riesame è attivata quando, in forza di nuove disposizioni normative o regolamentari nonché di nuovi elementi che comunque incidano sul procedimento, siano necessarie nuove o ulteriori valutazioni relativamente ad un procedimento edilizio, anche in fase di avanzata istruttoria.
5. Il riesame può anche essere attivato ad esito di sentenza del giudice amministrativo.
6. Per esperire il riesame è necessario acquisire nuove valutazioni o pareri da parte dei settori interni, della Commissione Edilizia o di altri Enti o Amministrazioni coinvolte nel procedimento.

ART 49 CERTIFICATO URBANISTICO (CU) O CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU)

CERTIFICATO URBANISTICO (C.U.) (ART. 5, L.R. N. 19/1999 E S.M.I.)

1. La richiesta del certificato urbanistico è redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale del Comune può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce. L'istanza deve contenere:
    a. estratto di mappa del Catasto Terreni (nonché di eventuali tipi di frazionamento non introdotti), nel quale sia evidenziato l'immobile interessato;
    b. estratto di P.R.G.C.
2. Il certificato urbanistico (C.U.) è rilasciato dall'autorità comunale entro sessanta giorni dalla richiesta e specifica:
    a. le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
    b. l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
    c. i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
    d. le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
    e. le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
    f. i vincoli incidenti sull'immobile.
3. Il C.U. descrive la condizione urbanistica ed edilizia dell'immobile al momento del rilascio senza pregiudizio delle facoltà di variare tale condizione e senza obblighi di notifica dell'intervenuta variazione a carico del Comune.

4. Il C.U conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.) (ART.30, D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I.)

5. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica, redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale del Comune, può essere formulata dal proprietario, dal possessore dell'area interessata o da chiunque ne abbia interesse; essa deve indicare le generalità del richiedente, la sua qualità di avente titolo all'istanza, riportare i dati catastali aggiornati alla situazione esistente alla data della richiesta e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce e, qualora sussista, l'individuazione toponomastica. L'istanza redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale del Comune deve contenere:
    a. estratto di mappa del Catasto Terreni (nonché di eventuali tipi di frazionamento non introdotti), nel quale sia evidenziato l'immobile interessato;
    b. estratto di P.R.G.C.
6. Il certificato di destinazione urbanistica C.D.U. è rilasciato dall'Autorità comunale entro trenta giorni 30 dalla richiesta e specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, in particolare:
    a. le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
    b. l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
    c. le modalità d'intervento consentite;
    d. la capacità edificatoria consentita;
    e. i vincoli incidenti sull'immobile
7. Il C.D.U. conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici

ART. 50 PROROGA E RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI

1. Qualora siano intervenuti fatti estranei alla volontà del soggetto titolare di atto abilitativo che abbiano ritardato i lavori durante l'esecuzione (cause di forza maggiore ad es. eventi atmosferici, meteorologici o sismici, procedimenti fallimentari degli operatori coinvolti, ordinanze delle autorità preposte), il Responsabile del provvedimento può motivatamente concedere una proroga per l'ultimazione dei lavori assentiti.
2. La richiesta di proroga dei termini di ultimazione dei lavori deve essere presentata, dall'interessato entro il termine di scadenza dell'efficacia del provvedimento abilitativo, con specificazione dei motivi che hanno sostanziato l'impossibilità di concludere i lavori nel termine fissato e corredando la domanda con esauriente rilievo fotografico a colori e idonea relazione, a firma del Direttore dei lavori, che illustri le opere realizzate e quelle ancora da eseguire.
3. L'eventuale proroga è rilasciata dal Responsabile del provvedimento entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
4. In caso di diniego alla richiesta di proroga, la prosecuzione dei lavori è subordinata all'ottenimento di nuovo titolo abilitativo per le opere mancanti.
5. Si richiamano le disposizioni del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., in particolare l'art. 15 che disciplina l'efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire e indica i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori
6. Il trasferimento del permesso di costruire (voltura) deve essere richiesto all'Autorità Comunale contestualmente alla presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo e non oltre 8 giorni dall'avvenuta variazione.
7. L'istanza di voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità di avente titolo al permesso di costruire.

8. La voltura del permesso di costruire è rilasciata entro 30 giorni dal deposito della relativa istanza.
9. Qualora sia accertata la violazione del disposto di cui al c. 6 del presente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

ART. 51 SOSPENSIONE DELL'USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ

1. In caso di sopravvenuta carenza delle condizioni di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e/o in presenza di condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità accertate a seguito di sopralluogo da parte dell'ufficio tecnico o di segnalazione pervenuta dal Comando dei Vigili del Fuoco, il Sindaco può disporre con apposita ordinanza l'inagibilità del fabbricato o dei locali interessati, inibendone l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino all'avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino e comunque di messa in sicurezza che dovranno essere eseguiti a cura dei proprietari con l'ausilio della direzione di un tecnico libero professionista di fiducia.
2. La revoca di tale ordinanza potrà avvenire solo dopo l'eliminazione delle cause che hanno determinato l'inagibilità ed è comunque subordinata alla presentazione di una perizia, a firma del medesimo tecnico, che attesti il ripristino delle condizioni di sicurezza e di fruibilità dell'immobile interessato.
3. Si richiamano le disposizioni dell'art. 222 del R.D. n. 1265/1934, dell'art. 26 del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 9 bis della L.R. n. 56/1977 e loro successive modifiche e integrazioni.

ART. 52 CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE: CRITERI APPLICATIVI E RATEIZZAZIONI

1. Si richiama l'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e le seguenti disposizioni:

ONERI DI URBANIZZAZIONE

- D.C.R. n. 179/CR-4170/1977 e s.m.i. "Tabelle parametriche regionali ex artt.5 e 10 della L. n. 10/1977 da assumere nelle deliberazioni consiliari per la determinazione dei contributi relativi agli oneri di urbanizzazione", con errata corrige della D.C.R. n. 179/CR-4170 pubblicata sul B.U.R. n. 31 del 02/08/1977 e Comunicato interpretativo dell'Assessore alla Pianificazione e Gestione Urbanistica del 18/07/1977, prot. n. 780;
- D.C.R. n. 560-9266/1983 e D.C.R. n. 615/2000, di modifica e rettifica delle tabelle sopra riportate;
- L.R. n. 15/1989 e s.m.i. "Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose - Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso";
- D.C.R. n. 22-2974/2016 e s.m.i. "Determinazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Integrazione della D.C.R. n. 179-4170/1977, ai sensi dell'art. 52 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.".

COSTO DI COSTRUZIONE

- D.M. n. 801/1977 e s.m.i. "Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici";
- D.C.R. n. 240/CR-8792/1977 "Artt. 6 e 10 della L.R. n. 10/1977. Criteri per la determinazione delle aliquote relative al costo di costruzione";
- D.C.R. n. 320-16021/1982 "Art. 9 della L. n. 94/1982. Adeguamento dell'aliquota relativa al costo di costruzione";
- D.C.R. n. 765-5767/1988 "Adeguamento dell'aliquota relativa al costo di costruzione. Rettifica errore materiale";

- D.M. 20/06/1990 e s.m.i. “Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia”;
- D.C.R. n. 817-8294/1994 “Modifiche ed integrazioni alla D.C.R. n. 320-6862/1982. Adeguamento della aliquota relativa al costo di costruzione degli edifici residenziali”;
- D.C.R. n. 345-19066/1996 “Modifiche ed integrazioni alla D.C.R. n. 320-6862/1982. Adeguamento della aliquota relativa al costo di costruzione degli edifici residenziali”.

ART. 53 PARERI PREVENTIVI

1. Il proprietario di un immobile, o il titolare di altro diritto equivalente ai sensi di legge, può presentare all'Autorità Comunale, in caso di interventi edilizi o urbanistici di particolare complessità normativa o per una valutazione di carattere estetico/architettonica, un progetto che illustri sinteticamente l'intervento per l'ottenimento di un parere preliminare o di massima non vincolante.
2. La richiesta di parere di massima deve contenere i seguenti elementi:
   a. generalità del richiedente;
   b. numero del codice fiscale, o della partita IVA nel caso si tratti di Società, del richiedente;
   c. estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;
   d. progetto di massima.
3. Il progetto di massima è formato, di norma, dai seguenti atti:
   a. estratto della mappa catastale;
   b. estratti degli elaborati del P.R.G.C. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento;
   c. rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito d'intervento, a scala opportuna, estesa alle aree limitrofe, con specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, nonché la presenza di manufatti ed alberature di alto fusto; per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente con indicazione delle destinazioni d'uso e dei particolari costruttivi ritenuti necessari soprattutto in presenza di valori storici, artistici, architettonici, tipologici;
   d. documentazione fotografica del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto;
   e. planimetrie e piante, sezioni, prospetti in scala adeguata al tipo di quesito posto;
   f. relazione illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la corretta comprensione del quesito posto e del rispetto delle disposizioni normative vigenti.
4. L'Autorità Comunale si riserva di fornire un parere indicativo che non pregiudica un’espressione diversa a seguito dell'esame della documentazione completa di tutti gli elaborati regolamentari per la formazione degli atti abilitativi a costruire.

ART. 54 ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI IN MATERIA EDILIZIA

1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l’integrità dell’ambiente e rischio per l’incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un “intervento urgente” alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità o a seguito di perizia redatta da professionista abilitato sia per quanto attiene la valutazione dello stato di

pericolo sia per quanto attiene alla valutazione dell'idoneità degli interventi da effettuare. L'Ufficio comunale competente ne riconoscerà immediatamente lo stato dandone tempestiva comunicazione al Sindaco e contemporanea diffida al proprietario degli immobili interessati. Se il pericolo è riconosciuto imminente, il Sindaco intimerà al proprietario di procedere senza indugio agli interventi urgenti necessari (sgombero, puntellamenti, riparazioni o demolizioni di edifici o parti di essi, ecc.) per rimuovere la situazione di pericolo, ferma restando la facoltà conferita al Sindaco dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

2. Se il pericolo non fosse ritenuto imminente, l'Ufficio comunale competente, con apposita ordinanza, comunicherà al proprietario lo stato delle cose con l'ingiunzione ad eseguire i lavori necessari in un tempo fissato. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'Autorità Comunale nonché agli eventuali organi di tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi Titolo IV del presente regolamento, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

ART. 55 MODALITÀ E STRUMENTI PER L'INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO

1. Si richiamano le disposizioni di cui alla L. n. 241/1990 e al D.Lgs. n. 33/2013 e loro successive modifiche e integrazioni.

ART. 56 COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEGLI ABITANTI

1. Fatta salva la specifica normativa statale e regionale in materia di procedimenti urbanistici ed edilizi, il Regolamento Edilizio si conforma, in tema di procedimento amministrativo, ai principi di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i.
2. In fase di revisione degli strumenti urbanistici lo Sportello Unico per l'Edilizia attiverà valide procedure partecipative ai cittadini ed a tutti i soggetti, associazioni o gruppi portatori di interessi diffusi, ai fini della individuazione degli obiettivi da raggiungere
3. L'Amministrazione potrà, per singoli progetti di iniziativa pubblica o privata, promuovere percorsi partecipativi per coinvolgere gli abitanti nelle scelte di programmazione e progettazione delle trasformazioni urbane.

ART. 57 CONCORSI DI URBANISTICA E DI ARCHITETTURA, OVE POSSIBILI

1. Per opere e attrezzature pubbliche e trasformazioni dello spazio pubblico di particolare importanza sotto il profilo della qualità architettonica e/o del profilo morfologico ed estetico del paesaggio urbano, il Comune si riserva di indicare, con specifico provvedimento, procedure per eventuali concorsi di idee e di progettazione per l'elaborazione di progetti di alta qualità.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione intenda indire un concorso pubblico di urbanistica, architettura e paesaggio, troveranno applicazione le norme contenute nel Capo IV, artt. 152 e seguenti, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione di cui all'art. 22 del medesimo decreto.

TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 58 COMUNICAZIONI DI INIZIO E DI DIFFERIMENTO DEI LAVORI, SOSTITUZIONE E VARIAZIONI, ANCHE RELATIVE AI SOGGETTI RESPONSABILI PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, QUALI L'IMPRESA ESECUTRICE E DEL DIRETTORE DEI LAVORI, DELLA SICUREZZA ETC.

1. Nel caso di CILA e SCIA la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della comunicazione o segnalazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti.
2. Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e dovrà essere presentata almeno 30 gg. prima dell'effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge.
3. Nel caso di Permesso di Costruire i lavori devono avere inizio entro un anno dall'efficacia dal rilascio del titolo, fatte salve le diverse disposizioni legislative; la comunicazione di inizio lavori con tutti gli adempimenti connessi dovrà essere presentata entro tale termine e comunque non oltre l'inizio degli stessi lavori.
4. Il titolare del permesso di costruire deve comunicare con atto scritto all'Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso, secondo il modello pubblicato sul sito internet del Comune e deve menzionare:
    a. la data e il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente alle opere in cemento armato, ove presenti;
    b. i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori;
    c. tutta la documentazione prescritta dalle vigenti normative in materia edilizia, con particolare riferimento alla documentazione relativa agli adempimenti di cui alle vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).
5. La comunicazione di inizio lavori, oltre che dal titolare del permesso di costruire, deve essere firmata anche dal direttore dei lavori e dal costruttore.
6. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare dell'istanza edilizia, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione e deve contenere una sintetica descrizione delle opere sino ad allora realizzate.
7. Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se nel caso, appositi capisaldi.
8. Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui al presente articolo, l'Autorità Comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.
9. Per quanto non disciplinato dal testo del presente articolo si richiamano i contenuti della vigente normativa in materia ed in particolare gli artt. 6bis, 15, 22, 23 e 23bis del DP.R. n. 380/2001 e s.m.i. e la L. n. 241/1990 e s.m.i.

ART. 59 COMUNICAZIONI DI FINE LAVORI

1. Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di un'ulteriore pratica edilizia per le opere mancanti, il proprietario deve comunicare all'Autorità Comunale, con atto scritto, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita, entro e non oltre 8 giorni dal termine lavori. Tale comunicazione dovrà essere corredata degli allegati obbligatori quali: il certificato di collaudo finale del progettista (oppure tecnico abilitato o direttore dei lavori) con il quale si attesta la conformità dell'opera eseguita al progetto approvato o al progetto presentato con la S.C.I.A., la ricevuta dell'avvenuta

variazione catastale conseguente alle opere realizzate o la dichiarazione che le stesse non hanno comportato modifiche al classamento originario.

2. Contestualmente o successivamente, se dovuto, il proprietario presenta istanza di Segnalazione Certificata di Agibilità con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti.
3. La comunicazione di ultimazione dei lavori, il certificato di collaudo finale e la Segnalazione Certificata di Agibilità sono redatti secondo i modelli pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

ART. 60 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.
2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere all'Autorità Comunale la relativa concessione ai sensi dell'art. 88; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere e la quantificazione della superficie da occupare.
3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.

   Per l'occupazione di suolo con steccati, ponteggi od aree di sosta per mezzi operativi, almeno trenta giorni prima della data di inizio dell'occupazione il richiedente deve presentare apposita istanza corredata di:

   a. planimetria in scala atta ad individuare l'area oggetto di occupazione;
   b. dichiarazione contenente l'indicazione circa l'uso ed il tipo di opere che intende eseguire;
   c. la data di inizio e durata presunta in giorni naturali e consecutivi dell'occupazione.

   Per periodi di occupazione non superiori alle ventiquattro ore può essere prevista una procedura semplificata.

   Il rilascio della relativa concessione è subordinato al pagamento del canone di occupazione stabilito dall'Amministrazione con apposito atto deliberativo.

   La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima. Scaduto il termine di occupazione previsto, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del titolare; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura disciplinata dalle vigenti normative di settore.

   Nel caso occorra una maggior durata dell'occupazione, entro il giorno di scadenza del periodo di occupazione autorizzato il richiedente deve provvedere a richiedere la concessione alla sua prosecuzione, provvedendo contestualmente al pagamento per l'ulteriore periodo previsto. Al mancato pagamento del canone per la proroga si applicano le stesse disposizioni di cui ai precedenti capoversi. Nel caso di minor durata il richiedente deve dare comunicazione al Comune della cessata occupazione il giorno stesso in cui essa avviene. In tale caso lo stesso può altresì richiedere, entro il termine di trenta giorni, il rimborso del maggior importo corrisposto. Decorso tale periodo

senza che il richiedente abbia provveduto a presentare istanza, si intende avvenuta la rinuncia al rimborso stesso.

4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
5. Gli interventi che comportino la manomissione del suolo pubblico, quali allacciamenti alla fognatura, realizzazione di cavidotti, ecc., devono fare riferimento al presente regolamento.
6. La realizzazione di passi carrai su suolo pubblico o assoggettato all'uso pubblico deve essere oggetto di specifica richiesta di autorizzazione. La materia è regolata dalle norme di legge vigenti e dalle disposizioni indicate dall'art. 86 del presente Regolamento Edilizio.
7. Il Comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

ART. 61 COMUNICAZIONI DI AVVIO DELLE OPERE RELATIVE ALLA BONIFICA, COMPRESE QUELLE PER AMIANTO, ORDIGNI BELLICI ETC.

1. Tutti gli interventi di bonifica disciplinati dal presente articolo devono essere eseguiti da ditte in possesso delle necessarie certificazioni in relazione allo specifico intervento da eseguire.

BONIFICA DI SITI CONTAMINATI

2. La comunicazione di avvio delle opere di bonifica ad esito di approvazione di un progetto di bonifica o di messa in sicurezza di un sito contaminato ai sensi della vigente normativa statale e regionale in materia deve essere comunicata con le modalità indicate nel relativo provvedimento all'autorità competente all'approvazione e anche ad Arpa Piemonte.
3. Qualora siano necessarie particolari cautele o procedure per la movimentazione dei materiali inquinanti deve essere data adeguata comunicazione al Comando di Polizia Locale.
4. Le opere edilizie che interessino un sito contaminato potranno essere avviate solo dopo l'ottenimento della prescritta certificazione di avvenuta bonifica o comunque nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

BONIFICA ORDIGNI BELLICI

5. Qualora a seguito di una prima verifica di natura storica e bibliografica emergano forti probabilità circa la presenza di ordigni bellici, preliminarmente ai lavori di scavo dovrà essere eseguita indagine specifica. Qualora durante le operazioni di indagine venissero rilevati ordigni bellici o residuati di tali oggetti dovrà esserne data immediata comunicazione all'Autorità Militare ed al comando di Polizia Locale competente per zona.
6. Nel caso in cui l'area debba essere sottoposta a procedimento di bonifica, la comunicazione deve essere inviata anche all'ufficio comunale competente.

BONIFICA AMIANTO

7. L'avvio delle opere di bonifica dell'amianto ad esito di intervento spontaneo o in esecuzione di specifica ordinanza deve essere comunicato allo S.U.E. mediante il deposito della pratica edilizia correlata alla rilevanza dell'intervento da attuare, al Servizio Ambiente e alla competente ASL anche in forma di notifica preliminare ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.
8. Si richiamano le disposizioni di cui alla al D .Lgs. n. 152/2006, al Titolo V, della L.R. n. 30/2008, alla D.G.R. n. 25-6899/2013, alla D.G.R. n. 58-4532/2016 e loro successive modifiche e integrazioni.

CAPO II NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 62 PRINCIPI GENERALI DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali comunque assentiti.
2. In ogni lavoro di costruzione, ristrutturazione, demolizione o altro devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire la sicurezza e la incolumità dei lavoratori e di tutti i cittadini. Particolare cura deve essere posta per non danneggiare gli impianti relativi alle infrastrutture tecniche di interesse generale (acquedotto, fognatura, cavi elettrici, telefonici, ecc....).
3. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative sono responsabili della buona e regolare esecuzione dei lavori edilizi. Essi devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore. Si richiamano, per quanto di competenza, i disposti del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
4. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del Codice della strada e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate. Allo stesso modo le norme di cui ai successivi articoli del presente regolamento in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni vigenti statali e/o comunitarie.
5. Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione gli atti abilitativi a costruire, corredati degli elaborati progettuali con il visto originale di approvazione (o loro copie) nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori. Deve inoltre essere tenuta a disposizione la documentazione prescritta dalle vigenti normative in materia edilizia (progetto strutturale, termico, ecc) ed ogni eventuale altra autorizzazione necessaria per il conseguimento dei titoli abilitativi a costruire.
6. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni) debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
7. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
8. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
9. L'autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

ART. 63 PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a trasmettere al Comune dichiarazione dalla quale risulti la posizione sul terreno dei capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare e l'individuazione dei punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale e dei punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
2. Entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale competente, ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori, sotto la direzione di un funzionario comunale, può verificare quanto dichiarato.

3. Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto verbale che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.
4. Decorso il termine di cui al c. 2 il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.

ART. 64 CONDUZIONE DEL CANTIERE E RECINZIONI

1. Il titolare del titolo abilitativo, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all'Autorità Comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.
2. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua; tutto il materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori deve essere contenuto all'interno dell'area recintata per il cantiere che dovrà essere sempre inaccessibile al personale non autorizzato.
3. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cmq, disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.
4. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.
5. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del titolare dell'atto abilitativo, ha facoltà di servirsi delle recinzioni per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.
6. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.

ART. 65 CARTELLI DI CANTIERE

1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:
    a. del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
    b. degli estremi del titolo abilitativo o della comunicazione di inizio dell'attività e del nome del titolare dello stesso;
    c. della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
    d. dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere, oltre, eventualmente, del progettista e direttore lavori degli impianti tecnologici e del professionista incaricato alla redazione dell'APE ai sensi della D.G.R. n. 24-2360/2015 e s.m.i.
2. Tale cartello che può riportare altre indicazioni oltre a quelle sopra specificate (ad esempio, i nominativi dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori), è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

3. Nei cantieri dove si eseguono lavori pubblici il riferimento normativo per la corretta predisposizione del cartello è la Circolare del Ministero LL.PP. n. 1729/UL/1990 “Tabelle informative nei cantieri di lavoro - Schema tipo”.
4. Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 27, c. 1 del D.P.R. n. 380/2001, degli artt. 90 e 99 del D.Lgs. n. 81/2008 e, per i cantieri dove si eseguono lavori pubblici, la Circolare del Ministero LL.PP. n. 1729/UL/1990 e loro successive modifiche e integrazioni.

ART. 66 CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI

1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze. La sicurezza degli edifici eventualmente adiacenti deve comunque essere controllata mediante operazioni di monitoraggio e di verifica in relazione alle caratteristiche dello scavo riferite al tipo di terreno. Tali operazioni devono essere condotte a cura e spese del titolare dell'atto abilitativo a costruire.
2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo concessione all’Autorità Comunale.
3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
4. Nelle opere di demolizione devono essere impiegate tutte le cautele necessarie ad evitare qualsiasi danno a cose e persone, scuotimenti del terreno e conseguente danneggiamento e molestia ai fabbricati vicini.

   In particolare è vietato:

   a. tenere accumulati in qualsiasi luogo materiali provenienti da demolizioni quando possa esserci pericolo di incendio o rischi per la salute pubblica;
   b. accumulare materiali pesanti nei piani superiori degli edifici, sulle coperture o sulle opere provvisionali.
5. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà al comune all’Autorità Comunale di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
6. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo di conservare la relativa documentazione.
7. La rimozione di parti in cemento – amianto contenenti amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.
8. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.
9. I riferimenti normativi sono i seguenti:
   - D.M. 11/03/1988 e s.m.i., punti D8 e G3;
   - D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
   - D.P.R. n. 120/2017 e s.m.i.

ART. 67 MISURE DI CANTIERE E EVENTUALI TOLLERANZE

1. Non sono da considerarsi difformità al titolo abilitativo le differenze verificatesi in corso di costruzione in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano, in più o in meno, il 2 per cento delle

misure progettuali per singola unità immobiliare, secondo le disposizioni di cui all'art. 34, c. 2-ter del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. Nelle aree soggette ai disposti del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., per la valutazione di eventuali difformità dell'autorizzazione paesaggistica, valgono le disposizioni di cui al D.P.R. n. 31/2017 "e s.m.i.

2. Della eventuale sussistenza di tali scostamenti dovrà essere fatta menzione nel certificato di collaudo finale.
3. Si richiamano le disposizioni normative di cui all'art. 34 c. 2-ter del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 6 della L.R. n. 19/1999 e loro successive modifiche e integrazioni.

ART. 68 SICUREZZA E CONTROLLO NEI CANTIERI MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA

1. Per tutta la durata dei lavori, ogni cantiere deve essere recintato, organizzato in modo da essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, o che provochino inquinamento. Deve inoltre essere adottato ogni accorgimento per evitare danni o eccessive molestie a persone e cose private. Se il cantiere non è recintato da steccato, la prima impalcatura verso il pubblico passaggio non può essere costruita ad altezza inferiore a m 3,00.
2. Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.
3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia.
4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità delle parti già costruite; in difetto, l'Autorità Comunale ordina al costruttore e/o al titolare dell'atto abilitativo a costruire, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.
5. Nel corso dei lavori di sopraelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.
6. I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.
7. Ove del caso, l'Autorità Comunale adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità ai sensi della normativa vigente in materia.

ART. 69 ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E DI RITROVAMENTI DI ORDIGNI BELLICI

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all'autorità comunale del reperimento; l'autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'autorità comunale, la quale ne dà

subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.

3. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.
4. La valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando si intende procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'art. 104, c. 4-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L'attività di bonifica preventiva è soggetta ad un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.
5. Si rimanda, inoltre, all'art. 61 del presente regolamento.

ART. 70 RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI

1. Tutte le opere che comportano occupazione e/o manomissione del suolo pubblico devono acquisire preventivamente l'autorizzazione dell'ente proprietario dei sedimi oggetto di intervento.
2. Durante tutta la durata dei lavori il costruttore deve mantenere costantemente pulito lo spazio pubblico per tutta l'estensione del suo cantiere e per 50,00 m, prima e dopo. Quando si verificassero spargimenti di materiale, è necessario provvedere tempestivamente alla pulizia. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del provvedimento autorizzativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
3. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del provvedimento autorizzativo; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di Legge vigente. L'inosservanza darà luogo, inoltre, ad una penalità variabile da € 500,00 (cinquecento/00) ad € 1.500,00 (millecinquecento/00) a seconda della gravità della violazione e ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico, senza che questo assuma con ciò responsabilità alcuna su opere o fatti di competenza del Concessionario.
4. L'Impresa sarà ritenuta responsabile per eventuali successivi cedimenti del ripristino e dovrà porvi rimedio secondo le modalità che all'uopo saranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
5. Prima dell'inizio delle opere dovranno essere presi preventivi accordi con l'Ufficio Tecnico per definire modalità e tempi di esecuzione.

PRESCRIZIONI TECNICHE E MODALITÀ D'INTERVENTO

6. La rottura della pavimentazione delle strade pubbliche dovrà avvenire con macchina a lama rotante.
7. Lungo le strade pubbliche di ogni genere e categoria, durante l'esecuzione dei lavori per l'apertura degli scavi e per tutto il tempo in cui questi restano aperti, l'impresa sarà responsabile di ogni eventuale danno e dovrà adottare tutte le disposizioni necessarie per garantire la libertà e la sicurezza del transito dei pedoni, animali, veicoli ecc., inoltre l'impresa dovrà provvedere alle prescritte segnalazioni sia di giorno sia di notte per evitare i pericoli degli scavi aperti.
8. Per l'inizio dei lavori di scavo, per la manomissione di strade e piazze, per la conservazione del transito nelle strade e sui marciapiedi, la continuità degli scoli d'acqua, la difesa degli scavi, l'incolumità delle persone e tutto quanto possa avere riferimento alle servitù provvisorie che vengono a determinarsi nelle vie e nelle piazze pubbliche e private, l'impresa dovrà ottenere l'autorizzazione dei

proprietari e dell'Autorità competente e attenersi alle prescrizioni dalle medesime emanate.

9. Per ripristino si intende l'operazione di rendere il suolo allo stato preesistente, rifacendo le sedi stradali, i fossi, le scarpate, ricostruendo il suolo atto alla coltivazione agricola ecc.; il ripristino della pavimentazione stradale consiste nella ricostruzione della strada con perfetta formazione del reinterro in modo stabile affinché non si verifichino successivi cedimenti, e conseguente realizzazione del selciato in macadam per le strade sterrate secondo quanto disposto dai successivi punti b) e c) del c. 10 e stesa di strato di stabilizzato con granulometria mista non superiore a 0,10 m. In particolare, occorrerà rivolgersi agli enti gestori delle infrastrutture pubbliche allo scopo di individuare eventuali coutenze nel sottosuolo ed evitare quindi di danneggiare i preesistenti servizi interrati.
10. Per le strade asfaltate il ripristino dovrà comprendere:
    a. rifilatura della pavimentazione bituminosa a bordo degli scavi mediante macchina a lama rotante, con disegno regolare;
    b. riempimento dello scavo ben costipato;
    c. formazione di sottofondo con materiale anidro ben costipato per uno spessore di 0,40 m;
    d. stesa di strato di misto granulare bituminoso (tout-venant) per uno spessore di 0,10 m;
    e. successiva stesa di tappetino d'usura per uno spessore di cm 3 che dovrà raccordarsi a zero con i bordi del taglio della pavimentazione in modo da non creare sobbalzi, e ripristino della segnaletica orizzontale esistente previ accordi con l'Ufficio Tecnico Comunale; qualora si tratti di strada con pavimentazione bituminosa realizzata di recente, occorrerà prendere preventivi accordi con l'Ufficio Tecnico per definire la superficie di fresatura e di tappeto d'usura da realizzare in ripristino;
    f. sigillatura della zona perimetrale dei ripristini con mastice di bitume posato a caldo per una larghezza di cm 8 – 10;
11. Per le pavimentazioni in porfido, materiale lapideo o massetti autobloccanti il ripristino dovrà comprendere:
    a. formazione di sottofondo in calcestruzzo cementizio con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cmq;
    b. strato di sabbia dello spessore di cm 5;
    c. successivo ripristino della pavimentazione sovrastante originaria e relativa sigillatura secondo indicazioni dell'ufficio tecnico.

PRESTAZIONE DI GARANZIE

12. Al fine di garantire l'esatta osservanza di quanto previsto dal presente articolo, gli operatori tecnici che intendono eseguire opere che comportino la manomissione del suolo pubblico, dovranno preventivamente prestare idonea garanzia fideiussoria o, per i soli privati, deposito cauzionale presso la Tesoreria Comunale di importo adeguato. In particolare, per gli operatori privati tale garanzia sarà prestata nella misura pari al costo di € 50,00/ml con un minimo di € 1.500,00 e sarà restituita successivamente al collaudo favorevole delle opere, collaudo che dovrà avvenire entro un anno dal termine dei lavori.
13. Le polizze fideiussorie sopraccitate, emesse da primari istituti assicurativi o bancari, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 348/1982 e s.m.i., dovrà contenere l'espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune, senza facoltà di apporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e valuta, incluse quelle indicate all'art. 1945 C.C. con esclusione altresì del beneficio di escussione di cui all'art. 1944 C.C.
14. I Proponenti dovranno autorizzare il Comune a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale, a chiunque notificata e con l'esonero da qualunque

responsabilità, a qualunque titolo per i pagamenti o i prelievi che il Comune di Valgioie dovrà fare.

ART. 71 RICOSTRUZIONE DI EDIFICI CROLLATI IN TUTTO O IN PARTE IN SEGUITO AD EVENTI ACCIDENTALI

1. E' facoltà dell'Autorità Comunale, sentita la Commissione Edilizia, consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.
2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:
    a. siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
    b. siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi, al fine di migliorare situazioni dequalificanti soprattutto per quanto attiene alla qualità urbana ed agli standards abitativi con particolare attenzione all'eliminazione delle barriere architettoniche.
3. L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, specialmente connesse alle caratteristiche ambientali, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente. La richiesta di ricostruzione di cui al presente articolo dovrà essere presentata entro 12 mesi dalla data dell'evento che ne ha causato il crollo, con l'eccezione di eventuale ritardo motivato da provvedimenti giudiziari che avessero impedito o sospeso la disponibilità del bene, per i quali la richiesta può essere dilazionata di un periodo di tempo corrispondente. Sono inoltre esclusi da tale limitazione temporale i fabbricati di originario impianto rurale o montano inclusi nelle perimetrazioni sviluppate in scala 1:1.000 sulle tavole di P.R.G.C. che abbiano subito parziali crolli a causa della loro vetustà e sempre nel rispetto delle prescrizioni di P.R.G.C.
4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.

TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI

CAPO I DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO

ART. 72 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEGLI EDIFICI

1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.
2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
    a. resistenza meccanica e stabilità;
    b. prevenzione e sicurezza in caso di incendio;
    c. tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente sia all'interno che all'esterno delle costruzioni;
    d. sicurezza nell'impiego degli impianti tecnologici e negli ambienti di lavoro;
    e. protezione contro il rumore e contenimento delle emissioni acustiche;
    f. risparmio energetico e ritenzione del calore;
    g. facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature anche ai soggetti portatori di handicap.

    La documentazione necessaria al rispetto delle norme riferite ai settori sopra riportati dovrà essere prodotta ai sensi delle normative settoriali vigenti al momento della presentazione della richiesta del rilascio del titolo edilizio o di presentazione segnalazione certificata d'inizio attività/comunicazione asseverata d'inizio attività
3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all'Autorità Comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.
4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.
5. Le costruzioni devono inoltre rispondere ai seguenti requisiti:
    a. la progettazione deve essere rispettosa delle esigenze di corretta esposizione e soleggiamento;
    b. i materiali utilizzati negli interventi di recupero e di nuova costruzione non devono essere nocivi per la salute delle persone;
    c. per tutti gli interventi di nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento, ad eccezione degli interventi nelle aree sviluppate in scala 1:1.000 nella cartografia del P.R.G.C., in cui siano presenti più di quattro abitazioni, deve essere realizzato, quale spazio comune, un locale per il deposito biciclette, passeggini, sedie a ruote, ecc; detto locale deve avere dimensioni proporzionate all'entità dell'intervento e comunque non inferiori a 6,00 mq e non superiori a mq 20,00. Detta superficie non rientra nei calcoli della S.U.L.
    d. al fine di consentire la libera fruizione anche da parte di persone disabili, le costruzioni private, in cui siano presenti anche destinazioni diverse da

quella residenziale, sono soggette alle prescrizioni tecniche del D.M. LL.PP. n. 236/1989, anche per gli interventi di recupero, limitatamente alle parti oggetto degli interventi stessi;

e. nei casi di installazione di nuovi impianti ascensore, anche in edifici esistenti, detti impianti sono soggetti alle prescrizioni tecniche di cui al D.M. LL.PP. n. 236/1989.

6. Le scale condominiali degli edifici plurifamiliari non possono avere larghezza delle rampe inferiore a m 1,20 e devono risultare coerenti con la normativa statale vigente sia in funzione delle tipologie e degli usi che in relazione alla garanzia di trasporto delle persone per soccorso.
7. Fatte salve norme prevalenti a carattere statale o regionale, le scale che collegano più di due piani di norma devono essere aerate ed illuminate direttamente dall'esterno o per mezzo di finestre o di torrino di aerazione o lucernario nel tetto. Gli infissi devono essere agevolmente apribili e pulibili ed è vietato realizzare dalle unità immobiliari aperture verso le scale per l'aerazione dei locali contigui.
8. All'interno delle unità immobiliari, per utilizzo a carattere privato, sono ammesse scale con larghezza utile non inferiore a m 0,80.
9. Sono escluse dalla regolamentazione del presente articolo le scale di sicurezza per le quali vigono le specifiche norme di settore, nonché le scale secondarie di servizio.
10. Sono considerati costruzioni rurali i fabbricati inerenti alla conduzione dei terreni agricoli. Gli interventi edilizi relativi agli edifici rurali devono rispondere ai requisiti richiesti dalle vigenti leggi sanitarie ed urbanistiche, comprese le prescrizioni geologiche previste sull'area.
11. I cortili, le aie, gli orti ed i giardini, annessi alle case rurali, devono essere dotati di opere di scolo per le acque.
12. Le caratteristiche dei locali di abitazione devono rispondere ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.
13. Tutte le costruzioni rurali dovranno avere murature esterne intonacate e tinteggiate o rifinite con materiali consoni con l'ambiente circostante, manto di copertura in coppi di laterizio se in fondovalle, o, se in zone montane in pietra, o comunque di materiale che, su prescrizione della Commissione Edilizia, risulti più consono ai canoni dell'architettura originaria dei luoghi, salvo diverse indicazioni previste sul P.R.G.C. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale di Polizia Rurale.

ART. 73 REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI, RIFERITI ALLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, ALL'EFFICIENZA ENERGETICA E AL CONFORT ABITATIVO, FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E IDRICI, ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI E DI MATERIALI ECOCOMPATIBILI, ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI O CLIMA ALTERANTI, ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E DEL CONSUMO DI SUOLO

1. Tutte le aree fabbricabili non ancora edificate dovranno essere sistemate e mantenute decorosamente in modo da evitare una deturpazione dell'ambiente circostante. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente in funzione degli usi previsti.
2. Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'organo competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.
3. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
4. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o

seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.

5. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio ventilato nel caso di locali agibili e, negli altri casi, riempito di materiale ghiaioso di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.
6. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
7. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
8. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico. Il solaio dei locali non agibili deve comunque essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica. Il livello della falda freatica deve venire indicato dalla perizia idrogeologica allegata alla pratica edilizia.
9. Le pareti perimetrali degli edifici devono essere impermeabili alle acque meteoriche ed intrinsecamente asciutte. Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter cedere le acque di edificazione e le eventuali acque di condensazione, e permanere asciutti. Gli elementi costitutivi degli edifici non devono poter essere imbibiti irreversibilmente dalle acque meteoriche o da eventuali acque fluenti o freatiche o stagnanti

ART. 74 REQUISITI E PARAMETRI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI DEGLI EDIFICI SOGGETTI A FLESSIBILITÀ PROGETTUALE

1. Si richiamano le vigenti disposizioni normative sovracomunali.

ART. 75 INCENTIVI (RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, PREMI DI EDIFICABILITÀ, DEROGHE AI PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI, FISCALITÀ COMUNALE) FINALIZZATI ALL'INNALZAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI, DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA EDILIZIA, RISPETTO AI PARAMETRI COGENTI

1. Si richiamano le disposizioni normative di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 380/2001, all'art. 5, cc. 9-14 della L. n. 106/2011 alla L.R. n. 20/2009 e loro successive modifiche e integrazioni.
2. In particolare si richiamano le disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia di cui all'art. 14 del D .Lgs. n. 102/2014 e s.m.i. e quelle previste all'art. 12 del D .Lgs. n. 28/2011 e s.m.i., le quali prevedono specifiche deroghe dei parametri per gli edifici di nuova costruzione, che possono essere applicate anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

ART. 76 PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PER L'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO GAS RADON

1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute.
2. Nella realizzazione di opere edilizie, al fine di contenere ogni possibile rischio da esso derivanti, dovrà essere posta particolare attenzione alle caratteristiche dei materiali utilizzati, prediligendo l'uso di quelli non sospetti e contenendo l'uso di quelli ritenuti a maggior rischio, quali argille contenenti alluminio, granito, peperino del Lazio, tufo, porfido, basalto, pietre laviche, pozzolane o cementi di

origine pozzolanica, gessi chimici, ceramiche o cementi prodotti con scorie di alto forno, nonché contenendo l'uso di legnami provenienti da aree a rischio.

3. Si rinvia alle disposizioni statali in materia, quali il D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i., ed a quanto riportato all'art. 11 della L.R. n. 5/2010 e s.m.i.

ART. 77 SPECIFICAZIONI SUI REQUISITI E SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO E COMMERCIALE

CARATTERI DELLE UNITÀ IMMOBILIARI: ALTEZZA INTERNA DEI LOCALI

1. Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m] sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, o di coperture industriali, l'altezza interna è misurata sottotrave.
2. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. Il volume è la somma dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.
3. La misura minima dell'altezza interna dei locali agibili per le destinazioni di cui all' art. 8 della L.R. n. 19/1999 e s.m.i. adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali tra le quali il D.M. 05/07/1975 e s.m.i., la L. n. 457/1978 e s.m.i., il D.M. 09/06/1999 e s.m.i. e per quanto specificamente disposto dal presente regolamento edilizio.
4. In ogni caso, l'altezza minima netta interna non deve essere inferiore a 2,70 m per i locali di abitazione, e a 2,40 m per i locali accessori quali bagni, corridoi, disimpegni, ripostigli. Per vani accessori totalmente interrati (quali cantine, sgomberi, intercapedini) in edifici esistenti, sono ammesse altezze non inferiori a 2,00; altezze inferiori comporteranno vani non agibili o vani tecnici.
5. Nel caso di ambienti con soffitto inclinato l'altezza media ponderata non deve essere minore di 2,70 m nei locali di abitazione e di 2,40 m nei locali accessori quali bagni, corridoi, disimpegni, ripostigli.
6. L'altezza minima non deve essere minore di 1,80 m nei locali di abitazione ed a 1,40 m nei locali accessori quali bagni, corridoi, disimpegni, ripostigli.
7. Valgono le disposizioni di cui alla L.R. n. 21/1998, limitatamente al recupero di sottotetti, ad uso abitativo.
8. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi ammessi devono, in relazione all'uso del locale, essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi.
9. Sono consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle sopra indicate:
    a. per le nuove costruzioni, nei casi di:
        a1. ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
        a2. inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
        a3. ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
        a4. in aree montane al di sopra dei 1.000 metri sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a 2,55 m, ai sensi dell'art.1 c. 2 del D.M. 05/07/1975 e s.m.i.;
    b. per le costruzioni esistenti, nei casi di:
        b1. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;

b2. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie;
b3. interventi edilizi volti al recupero di locali abitativi nei sottotetti esistenti, ai sensi di specifiche leggi regionali o statali.

10. In tutti i casi menzionati al comma precedente, la presentazione dell'istanza si Segnalazione Certificata di Agibilità è comunque subordinata al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del Servizio Sanitario competente.
11. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi precedenti, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.
12. La superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 1/2 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
13. La realizzazione del soppalco è:
    a. soggetta alle ordinarie procedure autorizzative;
    b. consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
14. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
    a. la parte superiore del soppalco deve essere aperta per almeno un lato del suo perimetro. La parte aperta deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,10 m;
    b. l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 1,80 m;
    c. l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,10 m.
15. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (Np) ai sensi dell'art. 25: come tale ha effetto ai fini del computo del volume (V) di cui all'art. 19, anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie complessiva (SCom) ai sensi dell'art. 16.

CARATTERI DELLE UNITÀ IMMOBILIARI: SUPERFICI DEI LOCALI

16. Nelle nuove unità immobiliari a destinazione residenziale, per ogni abitante deve essere garantita una superficie abitabile non inferiore a 14,00 mq per le prime quattro persone e 10,00 mq per ciascuna delle successive.

    Ai fini delle verifiche del presente articolo si fa riferimento alla superficie utile netta (Su) definita all'art.14 del presente regolamento.

    Le stanze da letto per una persona devono avere una superficie minima di 9,00 mq; le stanze da letto per due persone devono avere una superficie minima di 14,00 mq e ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14,00 mq, e, fatte salve le monocamere, di una stanza da letto di 14,00 mq.

    I locali destinati esclusivamente a cucina devono avere una superficie minima di 4,00 mq.

    In ogni alloggio almeno un servizio igienico deve essere dotato di vaso, bidet, vasca da bagno o doccia e lavabo.
17. La superficie (Su) degli alloggi monocamera, comprensiva dei servizi, per una sola persona, deve risultare non inferiore a 28,00 mq, e per due persone, non inferiore a 38,00 mq.

CARATTERI DELLE UNITÀ IMMOBILIARI: AERAZIONE ED ILLUMINAZIONE

18. Nelle unità immobiliari a destinazione residenziale, tutti i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, ripostigli e vani scala, devono fruire di aerazione ed illuminazione diretta.

19. Per ciascun locale l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un fattore di luce diurna medio non inferiore al 2% e, comunque, la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento.
20. I servizi igienici non forniti di apertura diretta verso l'esterno devono essere dotati di impianto di aspirazione meccanica per il ricambio d'aria. Nei servizi igienici sprovvisti di apertura verso l'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

    I servizi igienici devono essere preceduti da un locale disimpegno aerato, anche mediante impianto di aspirazione meccanica, di superficie minima di 1,10 mq e lato minimo non inferiore a 0,90 m, salvo il caso di secondo servizio ad uso esclusivo di stanza da letto.

    Si potrà derogare alle disposizioni del presente comma qualora risulti necessario rendere fruibili a disabili i servizi igienici esistenti ai sensi delle vigenti norme sul superamento delle barriere architettoniche.

    Il posto di cottura, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata in apposita canna di estrazione.

    Il locale ingresso, con accesso da scala di uso comune, è considerato aerato direttamente.
21. Nelle unità immobiliari a destinazione commerciale, terziaria o produttiva, per ciascun locale ove è prevista la permanenza di persone, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento. Ad integrazione o in sostituzione dell'aerazione/illuminazione naturale, nel rispetto delle vigenti norme specifiche, è ammesso il condizionamento, la ventilazione meccanica e l'illuminazione artificiale con sistemi adeguati alla destinazione d'uso, e giudicati idonei dal competente Servizio Sanitario.

LOCALI NEI PIANI SEMINTERRATI E SOTTERRANEI

22. Le unità immobiliari ed i locali pertinenziali collocati ai piani seminterrati o sotterranei non possono mai essere adibiti alla permanenza abitativa, ma ad usi accessori quali autorimesse, cantine, locali sgombero, depositi, archivi.
23. In deroga a quanto stabilito al precedente comma, i locali dei piani seminterrati e interrati possono risultare spazi utili ed agibili per usi non abitativi ammessi da particolari disposizioni di legge e previo specifico parere rilasciato dagli enti preposti.

    A tal fine è necessario che:

    a. altezza e superficie minima utile siano coerenti con gli indici previsti nelle specifiche destinazioni, comunque non inferiori a quanto precisato nei commi precedenti;
    b. le murature siano protette contro l'umidità del terreno mediante intercapedini di almeno 0,90 m di luce libera e pavimento compatto ed impermeabile su sottostante vespaio aerato di altezza pari ad almeno 0,30 m, o mediante altre soluzioni tecniche che garantiscano la non penetrabilità delle acque eventualmente presenti nel terreno;
    c. esista aeroilluminazione diretta o condizionamento e illuminazione artificiale come stabilito dalla normativa vigente per le specifiche destinazioni;
    d. lo scarico delle acque avvenga in collettori dotati di valvole antirigurgito, pompe di sollevamento o mezzi tecnici adeguati alla funzione;
24. In caso di locali sotterranei sottostanti strade e marciapiedi deve risultare opportunamente protetto il solaio di copertura dei locali stessi. Il Comune non risponderà di eventuali danni causati da infiltrazioni d'acqua o da umidità provenienti dal soprastante sedime pubblico.

LOCALI NEL SOTTOTETTO

25. Nei nuovi edifici l'utilizzazione dei volumi compresi nella sagoma delle coperture in modo da realizzare locali regolarmente agibili da adibirsi ad usi abitativi, deve

soddisfare tutti i requisiti di altezza, superficie, illuminazione ed aerazione indicati nei precedenti articoli, tenuto conto che l'altezza minima di ciascuna parete non può essere inferiore a 1,80 m e l'altezza interna media non può essere inferiore a 2,70 m.

26. Gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti sono regolati dalle specifiche normative regionali di settore, se prevalenti rispetto alle presenti norme.
27. Nei locali sottotetto ad uso abitativo di cui al precedente comma 25, gli spazi di altezza inferiore a quelle indicate, sono da rendersi non praticabili mediante opere murarie o arredi fissi.

CARATTERISTICHE DEI LOCALI DI LAVORO: ALTEZZA, CUBATURA E SUPERFICIE (ALLEGATO IV, 1.2 – D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I.)

28. I locali da adibire ad attività lavorativa devono avere i seguenti requisiti:
    a. altezza non inferiore a 3,00 m nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori ed in quelle che eseguono lavorazioni che comportino la sorveglianza sanitaria [Allegato IV, Punto 1.2.1.1];
    b. altezza non inferiore a 2,70 m nelle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori, nelle aziende commerciali e per i locali destinati ad ufficio, indipendentemente dal tipo d'azienda [Allegato IV, Punto 1.2.1.1];
    c. superficie interna non inferiore a 9,00 mq;
    d. il pavimento deve essere isolato dal suolo mediante un vespaio aerato sottoposto al pavimento (se non cantinato) di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aerazione;
    e. il pavimento dovrà essere realizzato in superficie unita e – al piano terreno – non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna;
    f. i muri perimetrali devono avere spessore minimo di 0,25 m o comunque garantire un valore di coefficiente di conduzione termica equivalente;
    g. qualora non siano previste misure atte a garantire un idoneo coefficiente di coibentazione termica da realizzare nella costruzione del tetto, dovrà essere interposta camera d'aria oppure idonea controsoffittatura.
29. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.
30. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m.
31. Per corridoi, disimpegni in genere, servizi igienici, ripostigli l'altezza minima interna può essere ridotta a 2,40 m.
32. Qualora esistano documentate impossibilità tecniche per l'adeguamento di edifici preesistenti, possono essere consentite altezze minime inferiori a quelle sopra indicate: in ogni caso, tali altezze non potranno essere minori a quanto previsto nei regolamenti locali (D.G.R. n. 20-10187/2003).
33. Fermo restando quanto previsto ai punti precedenti non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 2,00 m.

ART. 78 DISPOSITIVI DI AGGANCIO ORIZZONTALI FLESSIBILI SUI TETTI (C.D. "LINEE VITA")

1. Si richiamano i disposti di cui all'art. 15 della L.R. n. 20/2009 e il Regolamento Regionale n. 6/R/2016 e loro successive modifiche e integrazioni.

ART. 79 PRESCRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DEL GIOCO D'AZZARDO LECITO E LA RACCOLTA DELLA SCOMMESSA

1. Per le sale da gioco si confermano le prescrizioni contenute nella L.R. n. 9/2016 e s.m.i. “Norme per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”.
2. In particolare, in riferimento all’art. 5 della legge succitata, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, cc. 6 e 7 del R.D. n. 773/1931 e s.m.i. in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da:
    a. istituti scolastici di ogni ordine e grado;
    b. centri di formazione per giovani e adulti;
    c. luoghi di culto;
    d. impianti sportivi;
    e. ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
    f. strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
    g. istituti di credito e sportelli bancomat;
    h. esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
    i. movicentro e stazioni ferroviarie.
3. Ai sensi del c. 2 del succiato articolo, i comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al c. 1, tenuto conto dell’impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica. Inoltre, ai sensi del c. 3 le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, cc. 6 e 7 del R.D. n. 773/1931 e s.m.i. non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall’esterno.
4. L'apertura della "Sala da Gioco" deve comunque ottenere il parere favorevole del Comando di Polizia Locale Municipale, confermato dal Sindaco.

CAPO II DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

ART. 80 STRADE

1. La realizzazione di strade carrabili pubbliche o di uso pubblico dovrà avvenire nel rispetto delle norme tecniche e funzionali di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i, “Nuovo Codice della Strada”, il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. e le Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali - D.M. Infrastrutture e Trasporti 19/04/2006. La segnaletica dev'essere, di regola, contenuta entro gli spazi appositamente destinati in sede di progettazione e, comunque, non deve alterare la struttura architettonica degli edifici né l'assetto dell'ambiente.
2. Le aree libere poste tra la sede stradale ed il filo di fabbricazione di edifici, recinzioni e muri di sostegno/contenimento devono essere sistemate a verde, sede stradale o parcheggio.
3. Il Comune di Valgioie ha facoltà di utilizzare tali aree di arretramento accorpandole alla sede stradale e, se necessario, sistemandole all’utilizzo preposto previa comunicazione alla proprietà.
4. Esse dovranno essere mantenute libere da qualunque manufatto edilizio e livellate al sedime stradale.

ART. 81 PORTICI

1. Negli interventi di nuova costruzione, i nuovi portici destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 2,50 m di larghezza utile e 3,00 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il Comune si riserva di fissare misure diverse.
2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 4,50 m.
3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.
4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio l’Autorità Comunale, sentita la Commissione edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature. I lavori di manutenzione di portici e percorsi coperti aperti al pubblico passaggio per quanto attiene pavimentazioni, pareti, pilastri e volte sono a carico del proprietario dell'immobile.

ART. 82 PISTE CICLABILI

1. Il Comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili nel rispetto della normativa tecnica, di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente.
2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall’art. 7 della L.R. n. 33/1990 e s.m.i. sono previsti parcheggi per le biciclette.
3. In attuazione ai disposti dell’art. 7 della L.R. n. 33/1990 e s.m.i., nei parcheggi per autoveicoli deve essere prevista una adeguata area attrezzata per il parcheggio delle biciclette. Devono inoltre essere previsti parcheggi per biciclette, adeguatamente attrezzati, presso le stazioni dei mezzi di trasporto collettivo, gli edifici pubblici ed a servizio delle piste ciclabili.
4. Per la realizzazione delle piste ciclabili ci si attiene alle prescrizioni ed alle indicazioni tecniche contenute nelle L. n. 208/1991, L. n. 366/1998, D.M. n. 557/1999, L.R. n. 33/1990, D.G.R. n. 85-19500/1997e loro successive modifiche e integrazioni.

ART. 83 AREE PER PARCHEGGIO

PARCHEGGI PUBBLICI.

1. Le aree di parcheggio pubblico realizzate nell'ambito degli interventi di urbanizzazione primaria sono necessarie a soddisfare esigenze elementari di mobilità e di sosta all'interno del sistema urbano. La localizzazione delle aree di parcheggio è definita dalla pianificazione urbanistica generale ed attuativa.
2. Il progetto dei parcheggi pubblici deve rispettare le prescrizioni e le indicazioni del Codice della Strada e del regolamento di attuazione.
3. Le superfici pavimentate inoltre dovranno garantire il recupero delle acque piovane. A tale scopo si potrà prevedere la realizzazione di parti di pavimentazione realizzate con tecnologie drenanti.
4. Ai margini delle aree a parcheggio e delle aree a verde di pertinenza è raccomandata la realizzazione di un reticolo di raccolta delle acque meteoriche da far confluire nella rete pluviale, secondo la normativa vigente.

PARCHEGGI PRIVATI.

5. Si considerano parcheggi privati gli spazi comunque destinati alla sosta degli automezzi e la cui fruizione non sia pubblica, quali che siano la loro tipologia, collocazione e caratteristiche costruttive (autorimesse singole o collettive, posti auto coperti o schermati o scoperti, autosilo e ricoveri meccanizzati, ecc.).
6. Gli spazi da destinare a parcheggi privati a servizio degli edifici di nuova costruzione o risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno avere superficie non inferiore a quella prescritta dall'art. 41-sexies della L. n. 1150/1942 come sostituito dal c. 2 dell'art. 2 della L. n. 122/1989 (1 mq di parcheggio ogni 10 mc di costruzione), fatti salvi i casi in cui normative specifiche prescrivano superfici superiori.
7. Chiunque intenda avvalersi della deroga di cui all'art. 9 c. 1 della L. n. 122/1989 e s.m.i., è tenuto a fornire dimostrazione della rispondenza dell'opera alle normative vigenti in materia di autorimesse, con particolare riferimento a quelle di prevenzione incendi. I relativi progetti dovranno pertanto essere corredati da idonea documentazione attestante la richiesta rispondenza e quando, per la natura o dimensione dell'opera, questa sia soggetta al preventivo esame del competente Comando VV.FF., prima del rilascio del titolo edilizio dovrà essere prodotto il relativo nulla osta.
8. Si richiamano le disposizioni di cui alla L. n. 122/1989 e all'art. 21 della L.R. n. 56/1977 e loro successive modifiche e integrazioni. Il riferimento normativo per le aree commerciali è la D.C.R. n. 191-43016/2012 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 15, 25 e 26.

ART. 84 PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE

1. I criteri e le modalità tecniche di realizzazione di piazze e aree pedonalizzate sono definite dagli artt. 7, 9, 10 e 11 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", nonché dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.

ART. 85 PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI

1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune.
3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorché realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%.

5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%. ed in ogni caso dovrà essere garantita una superficie in piano sul marciapiede di larghezza non inferiore a 1,50 m.
6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, il Comune dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con paracarri, transenne o dissuasori idonei allo scopo, secondo la tipologia individuata dagli Uffici comunali.

ART. 86 PASSI CARRAI E USCITE PER AUTORIMESSE

1. Si intende per passo carrabile lo spazio destinato all'accesso veicolare agli edifici o ad aree laterali alla strada adibite allo stazionamento dei veicoli; tale accesso costituisce un'interruzione fisica del marciapiede o della strada ed è generalmente identificabile con un manufatto costituito da lastre di pietra o marmo e da altri materiali.
2. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della Strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione. I cancelli e le serrande degli accessi carrai devono aprirsi verso l'interno delle proprietà private, senza occupazione o sporto su suolo pubblico.
3. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.
4. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna e comunque nel rispetto del comma 2.
5. L'autorizzazione all'apertura di nuovi passi carrabili viene rilasciata ai sensi degli artt. 22, 26, 27 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" e dell'art. 46 del regolamento di esecuzione e attuazione di cui al D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., e può essere modificata o revocata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora siano previsti e indicati nei progetti allegati alle rispettive pratiche edilizie.
6. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 3,00 m e superiore a 6,00 m.
7. Nelle nuove costruzioni, il cancello carraio di accesso agli spazi di pertinenza deve essere arretrato di m 5,00 dal filo della carreggiata, per consentire la fermata del veicolo in ingresso al di fuori dal flusso veicolare; al fine di garantire una migliore visibilità la recinzione deve essere provvista di raccordi tali da garantire una migliore visibilità.
8. Nelle aree degli insediamenti esistenti e comunque nel caso di interventi su immobili con preesistenti passi carrabili, le limitazioni di cui sopra possono essere temperate ove non risulti pregiudizio alla circolazione, sulla base di istruttoria compiuta dagli Uffici comunali competenti; in particolare l'arretramento di 5,00 m può non essere rispettato nel caso di passi carrabili e uscite autorimesse nei nuclei storici e nelle borgate.
9. L'arretramento deve essere comunque rispettato nel caso di nuova costruzione o nel caso di demolizione totale e rifacimento di tutta la recinzione.
10. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni. L'uscita deve sempre essere dotata di raccolta delle acque piovane per impedire che le stesse defluiscano sulla pubblica via.

11. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai cc. 6 e 7 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.
12. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui all'art. 46 c. 4 del D.P.R. n. 495/1992, così come modificato dall'art. 36, punto c, del D.P.R. n. 610/1996.
13. In caso di acquisizione pubblica e sistemazione di strade esistenti, i passi carrai e pedonali dovranno essere adeguati alle nuove livellette a cura e spese dei proprietari degli accessi stessi.

ART. 87 CHIOSCHI/DEHOR SU SUOLO PUBBLICO

1. L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. L'installazione di chioschi non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.
4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
5. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi, valgono le disposizioni di cui all'art. 88. Qualora la collocazione del manufatto comporti la manomissione del sottosuolo pubblico, la costruzione di assiti o ponteggi su area pubblica dovranno essere osservate le norme che l'amministrazione comunale ha previsto in materia. Ultimati i lavori, le opere di ripristino relative alle aree pubbliche devono essere eseguite in modo da garantire la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare. La definitiva sistemazione del suolo pubblico viene eseguita nel rispetto delle prescrizioni fornite dell'Amministrazione Comunale.
7. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire insindacabilmente, di volta in volta, le dimensioni e i colori del chiosco nel rispetto dell'ambiente e delle caratteristiche architettoniche degli edifici circostanti.
8. I riferimenti normativi sono il D.Lgs. n. 285/1992 e il D.P.R. n. 495/1992 e loro successive modifiche e integrazioni.

ART. 88 DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI E SERVITÙ PUBBLICHE DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI E PER CHIOSCHI/GAZEBI/DEHORS POSIZIONATI SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO

1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione che sia, da un lato idonea per lo scolo delle acque meteoriche e dotata di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo, e, dall'altro, nelle parti pedonali, antisdrucciolevole e tale da consentire il movimento delle sedie a ruote. La sistemazione e la manutenzione dei suoli privati, anche se gravati da servitù di pubblico passaggio, è a carico dei proprietari.
2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati

all'uso pubblico; le fronti di testata dei fabbricati devono risultare oggetto di composizione architettonica alla pari delle altre, prevedendo elementi edilizi o architettonici riferiti a funzioni ed usi propri dell'edificio. In caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.d'A. del P.R.G.C. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente. Sono comunque fatte salve eventuali prescrizioni specifiche da parte del P.R.G.C. o dagli strumenti urbanistici esecutivi.

3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica autorizzazione per l'occupazione del suolo, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire ai sensi dei vigenti Regolamenti Comunali; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.
4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio del titolo abilitativo può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo e del mantenimento del decoro originario.
5. Il titolo abilitativo contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima. Scaduto tale termine senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
6. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del titolare dell'autorizzazione; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente secondo le procedure vigenti.
7. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge del vigente Codice della Strada, e con l'osservanza degli obblighi fissati presente Capo all'art. 86, sempre che non costituiscano pericolo per la circolazione.
8. Gli interventi che comportino la manomissione del suolo pubblico, quali allacciamenti alla fognatura, realizzazione di cavidotti, etc., devono essere autorizzati dai competenti uffici comunali secondo quanto disposto al precedente art. 70.
9. Il comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
    a. targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
    b. piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
    c. apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
    d. cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
    e. sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
    f. orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
    g. ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.
10. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
11. La manutenzione degli oggetti elencati al c. 9, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.

12. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
13. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al c. 9, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
14. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al c. 9, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.
15. In occasione di interventi di manutenzione straordinaria delle facciate, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia od urbanistica, il Comune ha facoltà di imporre il riordino dei tracciati delle condutture degli impianti elettrici, dell'illuminazione, del telefono, del gas, ecc.

ART. 89 RECINZIONI

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto o in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui al successivo Capo V, agli artt. 88 e 105.
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
3. Fatti salvi i disposti di cui all'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 e s.m.i., come modificati dal D.L. n. 285/1992 e s.m.i., dal D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 147/1993 e s.m.i., all'interno dei centri abitati di norma le recinzioni dovranno rispettare l'allineamento in atto. In assenza di allineamento la distanza non dovrà essere inferiore a 1,50 m dalla sede di transito veicolare e comunque dovrà rispettare l'allineamento del marciapiede, ove esistente. In casi particolari, legati ad esigenze specifiche del sito e della viabilità, il Comune potrà fissare la posizione della recinzione ammessa entro i limiti compresi fra il ciglio strada esistente o previsto e quello indicato dal P.R.G.C. per i fabbricati o determinato dal D.M. n. 1444/1968 e s.m.i.
4. Le recinzioni prospettanti su via devono essere "a giorno", cioè tali da consentire la visuale; potranno essere realizzate con basamenti in muratura intonacata e tinteggiata, in calcestruzzo a vista naturale o tinteggiato, o in pietra lavorata faccia a vista. Il basamento costituirà uno zoccolo di altezza massima 1,00 m, con sovrastante cancellata metallica a disegno semplice o grigliata, verniciata, di altezza massima 1,30 m. Sono ammesse recinzioni a tamponamento cieco, con altezza non superiore a 2,00 per destinazioni residenziali unicamente tra i fondi confinanti.
5. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, se legittimamente realizzate, al fine di mantenere l'unità compositiva.
6. In aree agricole il basamento dovrà essere costituito dal solo plinto di fondazione; le recinzioni e gli accessi carrai e pedonali dovranno essere realizzate a giorno esclusivamente in legno, o con rete metallica sostenuta da elementi verticali in metallo, ad eccezione del caso in cui tali aree agricole costituiscano pertinenze adiacenti di fabbricati rurali componenti l'azienda agricola o di fabbricati residenziali in aree residenziali, ove, per uniformità di tipologia è ammessa la recinzione come indicato al punto 4 del presente articolo, in questo caso con l'esclusione del calcestruzzo a vista naturale.
7. Nei centri e nei nuclei storici perimetrati nella cartografia del P.R.G.C. in scala 1:1.000, è vietato realizzare nuove recinzioni con basamento in muratura o cemento. Queste potranno essere realizzate esclusivamente con rete metallica

semplice sostenuta da elementi verticali in metallo o legno, infissi al suolo, di altezza massima 1,20 m. In modo analogo dovranno essere realizzati gli accessi carrai e pedonali. Tali recinzioni possono essere vietate sulle porzioni interne alle borgate destinate a passaggio pubblico, onde garantire agevole accesso ai mezzi di pubblica utilità e soccorso. Sulle recinzioni esistenti e legittimamente realizzate, sono consentite le sole opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo, che non alterino le caratteristiche tipologiche esistenti e di ubicazione. Sono consentite nuove aperture per eventuali accessi carrai e pedonali nel rispetto delle precedenti prescrizioni generali.

8. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni con muretto di altezza non superiore a 1,10 m, e con altezza complessiva calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi non superiori a 3,00 m.
9. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 1,10 m oltre la recinzione ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite nel presente Capo all'art. 86, c. 4, e rispettano la disposizione di cui al medesimo art. 86, c. 5.
10. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
11. Le opere in aree attigue a quelle di proprietà dell'Amministrazione della Città Metropolitana di Torino sono subordinate al preventivo nulla osta di detti Enti per la definizione della posizione e delle caratteristiche degli accessi.

ART. 90 NUMERAZIONE CIVICA

1. Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso, preferibilmente a destra e ad una altezza variabile da 1,50 m a 2,00 m e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile. Nella parte superiore della pulsantiera citofonica devono essere riportati il nome della via ed il numero civico debitamente illuminati.
3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
4. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.
5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinché siano soppressi entro 15 giorni dall'avvenuta demolizione o rimozione.

CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

ART. 91 AREE VERDI

1. Fatto salvo quanto diversamente disciplinato negli specifici regolamenti comunali di settore, si stabilisce quanto segue.
2. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale. Nella piantumazione della vegetazione si devono prediligere specie autoctone ed idonee al sito. Negli interventi edificatori devono essere realizzate le aree verdi con le caratteristiche e le dimensioni prescritte dai vigenti strumenti urbanistici e, laddove precisato dal Comune in sede di rilascio del titolo abilitativo, è fatto obbligo di provvedere alla piantumazione di alberature di essenze concordate con il Comune o di provvedere al mantenimento e riordino di quelle esistenti e di aree boscate.
3. Per tutti gli interventi di nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento, dovranno essere riservate aree destinate alla formazione di spazi verdi con piantamenti, nella misura minima prevista dal P.R.G.C.
4. Le superfici di cui sopra dovranno avere forma regolare e fruire di adeguato soleggiamento; esse verranno di norma ricavate su terrapieno, ma potranno essere ammesse soluzioni diverse nel rispetto dei requisiti funzionali a cui dette superfici debbono assolvere, secondo le prescrizioni dettate dal P.R.G.C. o secondo disposizioni della Commissione Edilizia che possono essere dettate per casi particolari.
5. L'individuazione delle aree verdi dovrà essere indicata nel progetto allegato alla richiesta di titolo edilizio.
6. Le alberature di arredo alla viabilità sono poste in atto contestualmente alla realizzazione della viabilità prevista o alle operazioni di trasformazione della viabilità esistente. Le alberature di nuova formazione dovranno essere realizzate mediante l'impiego di specie, preferibilmente autoctone, di prima, seconda e terza grandezza.
7. Le alberature esistenti, poste all'interno di aree pubbliche o costituenti filari della viabilità, non possono essere abbattute. Sono ammessi interventi di abbattimento esclusivamente qualora sussistano documentate (mediante specifica perizia botanica) esigenze di incolumità delle persone e delle cose, nel qual caso dovrà essere effettuata la messa a dimora di alberi sostitutivi di pari qualità e quantità.
8. L'Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici Tale imposizione dovrà privilegiare le essenze proprie della zona, secondo criteri coerenti ad un'immagine ambientale qualificata.
9. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.
10. È fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata e del transito.
11. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari che dovranno anche risarcire il Comune delle spese per la riparazione delle pavimentazioni danneggiate. La responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate da radici sono ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi.

12. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
13. Prima di procedere all'abbattimento di alberi di cui ai precedenti cc. 6 e 7 deve essere verificata la possibilità di conservarli eliminando gli inconvenienti determinati. In ogni caso l'Amministrazione si riserva di prescrivere il ripiantamento compensativo, tranne in caso di eccessiva densità di impianto.

ART. 92 PARCHI URBANI

1. I parchi pubblici urbani ed i giardini pubblici di interesse storico e documentale sono curati dagli Enti preposti per assicurarne la conservazione e la fruizione pubblica in condizioni di decoro, sicurezza e valorizzazione.
2. Ogni intervento edilizio previsto negli ambiti in oggetto, deve perseguire l'obiettivo di garantire la permanenza di questi spazi curandone le formazioni vegetali, sia spontanee sia coltivate, l'impianto e i singoli manufatti.
3. La fruizione pubblica dovrà essere regolata e le sue dinamiche monitorate affinché intensità e modalità d'uso si mantengano compatibili.

ART. 93 ORTI URBANI

1. Il Comune può mettere a disposizione aree di proprietà pubblica non necessarie ad altri fini per consentirne l'utilizzo, a soggetti che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività agricole per autoconsumo. In tale caso con deliberazione della Giunta comunale sono stabiliti i requisiti per l'accesso e le modalità di fruizione.
2. Ulteriori disposizioni in materia sono inserite nel presente Regolamento mediante aggiornamenti e modifiche successive.

ART. 94 PARCHI E PERCORSI IN TERRITORIO RURALE

1. Ogni eventuale nuovo progetto di trasformazione ricadente in queste aree deve essere coerente con il disegno di insieme e con la trama del paesaggio e quindi corredato da idonee analisi paesaggistiche che dimostrino la volontà di salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesaggio presenti, siano esse ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive.
2. I sentieri pubblici e di uso pubblico presenti nel territorio comunale non possono essere chiusi con recinzioni o sbarramenti e sono mantenuti in condizioni di percorribilità pedonale.
3. I percorsi pedonali di accesso ad abitazioni o a fondi collocati in ambiti rurali devono adattarsi alla morfologia del terreno ed al contesto paesaggistico, riducendo al minimo i movimenti di terra e la realizzazione di muri di contenimento.
4. Le strade dovranno essere realizzate "a fondo naturale", curando particolarmente la formazione del sottofondo, che dovrà essere drenante; per brevi tratti dotati di accentuata acclività è consentita la realizzazione di fondo in getto, con finitura superficiale in pietrame o binari "passaruota".
5. Le acque meteoriche dovranno essere allontanate tramite canalette trasversali in legno o ferro; eventuali canalette di raccolta laterali, se realizzate in getto, dovranno essere rivestite con conci di pietra a spacco.

ART. 95 SENTIERI E RIFUGI ALPINI

SENTIERI

1. Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 12/2010 e s.m.i., i sentieri e la viabilità minore sono così definiti:
    a. sentiero: via stretta, a fondo naturale, tracciata fra prati, boschi e rocce, ubicata in pianura, collina o montagna, non classificata nella viabilità ordinaria ed anche non rilevata cartograficamente, generatasi dal

passaggio di uomini o animali, ovvero creata ad arte dall'uomo per la viabilità;

b. viabilità minore: rete di mulattiere, strade militari dismesse, carrarecce, piste, strade di norma classificate come comunali e iscritte negli appositi elenchi del comune, ovvero facenti parte del demanio comunale e identificate nel catasto terreni, ovvero vicinali o interpoderali.

2. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti di tenere puliti e praticabili i sentieri poderali ed interpoderali di loro competenza ed i percorsi all'interno delle aree prative o boschive del territorio.
3. I fossi e le cunette delle strade poderali, vicinali o comunque transitabili, devono essere mantenuti sfalciati e sgombri da qualsiasi impedimento al corretto deflusso dell'acqua dai frontisti.

RIFUGI ALPINI

4. Le strutture ricettive alpinistiche sono così classificate dall'art. 2 della L.R. n. 8/2010 e s.m.i.:
   a. rifugi escursionistici;
   b. rifugi alpini;
   c. rifugi non gestiti;
   d. bivacchi fissi.
5. Sono definite rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire, mediante gestore, accoglienza e ristoro agli utenti della montagna, situate in zone montane raggiungibili attraverso strade aperte al traffico ordinario, impianti di risalita a fune o a cremagliera.
6. Sono definite rifugi alpini le strutture ubicate in luoghi idonei a costituire basi di appoggio per l'attività alpinistica, predisposte ed organizzate per fornire, mediante gestore, ospitalità, sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi, non raggiungibili in nessun periodo dell'anno attraverso strade aperte al traffico ordinario o attraverso linee funiviarie in servizio pubblico, fatta eccezione per gli impianti scioviari.
7. Sono definite rifugi non gestiti le strutture in muratura ubicate in luoghi isolati di montagna, non gestite né custodite, chiuse ma fruibili dagli utenti della montagna mediante reperimento delle chiavi presso un posto pubblico, attrezzate per il pernottamento e per la cottura autonoma dei pasti da parte dei fruitori, nonché dotate di servizi igienici interni ovvero collocati nelle pertinenze della struttura.
8. Sono definite bivacchi fissi le strutture ubicate in luoghi di montagna molto isolati, incustodite e aperte in permanenza agli utenti della montagna, attrezzate con quanto essenziale per un ricovero di fortuna.
9. Tali strutture così classificate sono normate, sia in merito ai requisiti per svolgere l'attività di custode e di gestore che in merito ai requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al funzionamento delle strutture ricettive medesime nel rispetto delle normative vigenti in materia, dal relativo Regolamento di attuazione della L.R. n. 8/2010 e s.m.i. (D.P.G.R. n. 9/R del 16/11/2012 e s.m.i.).

ART. 96 TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

1. La tutela del suolo e del sottosuolo è perseguita dalle modalità di esecuzione degli interventi edilizi quali individuate, per tutto il territorio comunale, in coerenza con i contenuti delle norme di attuazione di argomento ed ambientale geologico del P.R.G.C.
2. Tutti gli edifici devono garantire opportuna protezione del suolo e del sottosuolo da immissioni di sostanze nocive. In particolare, deve essere garantito, con opportuni sistemi di isolamento, la separazione tra il suolo-sottosuolo e le strutture dell'edificio. Ogni intervento deve rispettare le eventuali prescrizioni della relazione geologica.

3. Nei progetti e nell'esecuzione delle opere che in qualsiasi modo modifichino il suolo deve essere prevista la corretta canalizzazione e il recapito più opportuno delle acque meteoriche tale da non alterare il reticolo idraulico di deflusso superficiale delle acque nelle aree scoperte adiacenti, secondo le vigenti disposizioni sulla permeabilità dei suoli.
4. I nuovi serbatoi interrati aventi capacità uguale o maggiore di un metro cubo, contenenti sostanze o prodotti potenzialmente inquinanti per le acque sotterranee, anche in sostituzione di serbatoi esistenti, devono essere:
    a. a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine; le pareti possono essere:
        - a1. entrambe metalliche, con quella esterna rivestita di materiale anticorrosione;
        - a2. la parete interna metallica e quella esterna in altro materiale non metallico, purché idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti;
        - a3. entrambe in materiali non metallici, resistenti a sollecitazioni meccaniche ed alle corrosioni;
        - a4. quella interna in materiale non metallico, mentre quella esterna in metallo rivestita in materiale anticorrosione;
    b. in alternativa, a parete singola metallica o in materiale plastico all'interno di una cassa di contenimento in cemento armato, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio continuo delle perdite;
    c. dotati dei seguenti dispositivi:
        - c1. un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di scarico;
        - c2. una incamiciatura, o sistema equivalente, per le tubazioni interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite;
        - c3. ciascun serbatoio dovrà essere dotato di una targa di identificazione che riporti il nome e l'indirizzo del costruttore, l'anno di costruzione, la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio, la pressione di progetto del serbatoio e dell'intercapedine.
5. Le caratteristiche di tenuta dei serbatoi devono essere periodicamente verificate e documentate mediante idonee prove a cura dei proprietari, la prima volta non oltre 15 anni dall'installazione, e successivamente ogni 5 anni.
6. All'atto della dismissione, i serbatoi interrati devono essere svuotati e bonificati; la messa in sicurezza deve essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da effettuarsi secondo le vigenti normative; la dismissione e le modalità di messa in sicurezza devono essere notificate all'Amministrazione competente, entro 60 giorni dalla data di dismissione.
7. All'interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi hanno valore cogente le "Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi" ai sensi del R.R. n. 10/R/2003 e s.m.i. – Allegato E "Adempimenti connessi alla cessazione del prelievo", approvate con D.D. n. 539/2015. Il ricondizionamento e la chiusura dei pozzi non conformi all'art. 2 c. 6 della L.R. n. 22/1996 e s.m.i. deve avvenire secondo le modalità ivi previste.
8. All'interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi hanno valore cogente le "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche", approvate con D.D. n. 66 del 03/03/2016.
9. Si rimanda espressamente alle vigenti disposizioni sovraordinate per quanto riguarda:
    - ricarica degli acquiferi profondi: D.C.R. n. 117-10731/2007 e s.m.i. "Approvazione del piano di tutela delle acque";

- pozzi: R.R. n. 10/R/2003 "Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi", in particolare l'Allegato E "Adempimento connessi alla cessazione del prelievo", approvate con D.D. n. 539/2015;
- installazione delle sonde geotermiche: D.D. n. 66/2016 "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche".

CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

ART. 97 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

1. E' fatto obbligo per ogni edificio a destinazione residenziale, o ad essa assimilabile, o comunque produttivo o terziario, di dotarsi di regolare approvvigionamento idrico per fini potabili e igienico sanitari.
2. Al fine della sussistenza delle condizioni di agibilità l'insufficienza di dotazione di acqua potabile è causa di inagibilità. In tal senso, la presentazione dell'istanza di agibilità dovrà risultare integrata da dichiarazione attestante che l'edificio è approvvigionato di acqua potabile nella quantità necessaria alla sua destinazione, in relazione al numero degli utenti insediabili.
3. I contatori della rete idrica, negli edifici di nuova costruzione con più alloggi, devono possibilmente essere riuniti in locale facilmente accessibile da parte degli addetti al servizio.
4. La materia relativa all'approvvigionamento idrico è disciplinata dall'Autorità d'Ambito n. 3 "Torinese" [ATO3] con "Regolamento di Utenza del Servizio Idrico Integrato", Allegato A alla Deliberazione n. 193 del 30/05/2005, aggiornato con le modifiche apportate dall'ATO3 medesima con Deliberazione n. 387 del 13/05/2010.
5. Si richiamano in merito le seguenti disposizioni normative:
   - D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", in particolare l'art. 94;
   - L.R. n. 22/1996 e s.m.i. "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee";
   - R.R. n. 10/R/2003 e s.m.i. "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica";
   - R.R. n. 15/R/2006 e s.m.i. "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano";
   - D.C.R. n. 117-10731/2007 e s.m.i. "Piano di tutela delle acque".

ART. 98 DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE

1. Tutti gli edifici vanno dotati d'impianti permanenti che possano assicurare in misura sufficiente la raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami e dei rifiuti solidi. Gli impianti per la raccolta e smaltimento delle acque reflue domestiche debbono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni di legge o regolamento.
2. La materia relativa alla depurazione e smaltimento delle acque è disciplinata dall'Autorità d'Ambito n. 3 "Torinese" [ATO3] con "Regolamento di Utenza del Servizio Idrico Integrato", Allegato A alla Deliberazione n. 193 del 30/05/2005, aggiornato con le modifiche apportate dall'ATO3 medesima con Deliberazione n. 387 del 13/05/2010.

   In merito allo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne valgono i disposti del R.R. n. 1/R/2006 e s.m.i.
3. Si richiamano in merito le seguenti disposizioni normative:
   - D.C.M. 04/02/1977 e s.m.i. "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lett. b), d) ed e), della L. n. 319/1976, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";
   - D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte terza, Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento";
   - L.R. n. 13/1990 e s.m.i. "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili";
   - L.R. n. 48/1993 e s.m.i. "Individuazione, ai sensi della L. n. 142/1990, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla L. n. 319/1976 e s.m.i.";

- L.R. n. 6/2003 e s.m.i. “Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla L.R. n. 22/1996 “Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee”;
- R.R. n. 1/R/2006 e s.m.i. “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne”;
- D.C.R. n. 117-10731/2007 e s.m.i. “Piano di tutela delle acque”.

ART. 99 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Nel caso di progetti di nuove costruzioni o di demolizione e ricostruzione, devono essere individuati spazi destinati esclusivamente all'ubicazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani all'interno degli edifici e nelle relative aree pertinenziali.
2. L'ubicazione, il dimensionamento e le caratteristiche tecniche di tali spazi, in relazione alla destinazione d'uso dell'immobile e al numero dì utenti previsti e/o insediati, devono essere concordati in fase progettuale con l'ente gestore del servizio e devono essere opportunamente mitigati al fine di nascondere alla vista i contenitori, per quanto possibile e in relazione alle caratteristiche architettoniche e/o del contesto di inserimento, anche ricorrendo all'utilizzo di specie vegetali.
3. I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere posti esclusivamente in luoghi facilmente accessibili dai mezzi di raccolta e di lavaggio.
4. Si richiamano le seguenti disposizioni normative:
   - D.Lgs. n. 156/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, in particolare gli artt. 198, 199 e 205;
   - L.R. n. 24/2002 e s.m.i. "Norme per la gestione dei rifiuti";
   - Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione approvato con D.C.R. n. 140-14161/2016, in particolare il capitolo 8.3.2.

ART. 100 DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

1. La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici sono regolati dalla legislazione vigente in merito. Gli edifici ed i loro impianti vanno progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che non vengano superati i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti consentiti.
2. Si richiamano le seguenti disposizioni normative:
   - L.R. n. 43/2000 e s.m.i. “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria”;
   - L.R. n. 19/2004 e s.m.i. “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
   - D.C.R. n. 351-3642 e s.m.i. “Piano Energetico Ambientale Regionale”. Il P.E.A.R. attualmente vigente è un documento di programmazione approvato che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico e che specifica le conseguenti linee di intervento. Esso costituisce il quadro di riferimento per chi assume, sul territorio piemontese, iniziative riguardanti l'energia;
   - D.G.R. n. 19-4076/2012 e s.m.i. “Revisione Piano Energetico Ambientale Regionale”;
   - D.G.R. n. 29-3386/2016 e s.m.i. “Attuazione della L.R. n. 43/2000. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Armonizzazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria con gli aggiornamenti del quadro normativo comunitario e nazionale”.

ART. 101 DISTRIBUZIONE DEL GAS

1. La gestione delle reti di distribuzione del gas è demandata ad apposito ente gestore.
2. La materia relativa alla distribuzione del gas è regolata dalle pertinenti norme CEI e UNI CIG nonché, per quanto in particolare riguarda gli impianti e le relative certificazione impiantistiche, dal D.M. n. 37/2008 e s.m.i. sull'attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
3. La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono regolati dalla legislazione vigente in merito. Gli edifici ed i loro impianti vanno progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che non vengano superati i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti consentiti. Tutti gli impianti di riscaldamento, centralizzati per edifici o per gruppi di edifici, debbono essere muniti di sistemi di regolazione automatica in funzione della temperatura esterna, onde ridurre i consumi energetici.
4. Si richiamano le seguenti disposizioni normative:
   - L.R. n. 43/2000 e s.m.i. "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico";
   - D.C.R. n. 98-1247/2007 e s.m.i. "Attuazione della L.R. n. 43/2000 'Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico'. Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 351/1999 'Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento'".

ART. 102 RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

1. Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 4 c. 1ter del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., è prevista l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o no, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali nei seguenti casi:
   a. per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del D.M. 26/06/2015 e s.m.i.;
   b. per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del sopraccitato decreto.
2. Tali infrastrutture costituiscono opere di urbanizzazione primaria.

ART. 103 PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, DA COGENERAZIONE E RETI DI TELERISCALDAMENTO

1. La produzione di energia da fonti rinnovabili per tutti gli edifici di tipo residenziale e non residenziale deve avvenire obbligatoriamente nella misura minima prevista dalla vigente normativa di riferimento. Le leggi e i regolamenti regionali stabiliscono le modalità di ottenimento delle prescritte autorizzazioni per le diverse tipologie di infrastrutture tecnologiche che si intende realizzare per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché la compatibilità di queste ultime con i siti di installazione.
2. Si richiamano le seguenti disposizioni normative:
   - D.G.R. n. 46-11968/2009 e s.m.i. "Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'art. 21, c. 1, lett. a), b) e q) della L.R. n. 13/2007 'Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia'";

- D.G.R. n. 45-11967/2009 e s.m.i. “Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell'art. 21, c. 1, lett. g) e p)”;
- D.G.R. n. 3-1183/2010 e s.m.i. “Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle ‘Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili’ di cui al D.M. 10/09/2010”;
- D.D. n. 66/2010 e s.m.i. “Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche”.

ART. 104 TELECOMUNICAZIONI

1. Gli edifici di nuova costruzione, ovvero in caso di opere di ristrutturazione che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., in relazione alla loro destinazione d’uso, devono rispettare il disposto di cui all’art. 135-bis del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. “Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici”.
2. Si richiamano le seguenti disposizioni legislative:
   - L.R. n. 19/2004 e s.m.i. “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” e relativa nelle deliberazioni regionali di attuazione;
   - D.D. n. 218/2014 e s.m.i. “D.Lgs. n. 259/2003 ‘Codice delle comunicazioni elettroniche. Installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e modifica delle loro caratteristiche di emissione’. Aggiornamento della modulistica per richiedere le autorizzazioni, per effettuare le comunicazioni, le certificazioni e le autocertificazioni”;
   - D.G.R. n. 24-11783/2009 e s.m.i. “L.R. n. 19/2004 ‘Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici’. Direttiva tecnica per la semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre”;
   - D.G.R. n. 86-10405/2008 e s.m.i. “L.R. n. 19/2004 ‘Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici’. Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (art. 5, c. 1, lett. e). Direttiva tecnica”;
   - D.G.R. n. 43-9089/2008 e s.m.i. “Modificazione della D.G.R. n 25-7888/2007 ‘Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802/2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti’”;
   - D.G.R. n. 25-7888/2007 e s.m.i. “Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802/2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti”;
   - D.G.R. n. 63-6525/2007 e s.m.i. “L.R. n. 19/2004 ‘Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici’. Prime indicazioni sui controlli di cui all’art. 13, c. 2, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva”;
   - D.G.R. n. 39-14473/2004 e s.m.i. “L.R. 19/2004 ‘Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici’. Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, c. 1, lettera d)”.

CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

ART. 105 PUBBLICO DECORO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI

1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute in buono stato per quanto attiene ai contenuti estetici originari, quando riconosciuti validi, o comunque di pregio, o di decoro ed efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'igiene ed al superamento delle barriere architettoniche.
2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe e simili.
3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi con particolare attenzione alla conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi architettonici di pregio. Qualora i fronti degli edifici risultino sporchi o deteriorati o comunque non presentino un aspetto decoroso, l'autorità preposta potrà ordinarne la riparazione, la ripulitura e la tinteggiatura, compresa anche la rimozione di insegne, cartelli pubblicitari, chioschi contrari al pubblico decoro; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente secondo le procedure vigenti.
4. Non sono ammessi interventi casuali o sporadici, che riguardino singole parti della costruzione. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura, così come disciplinato all'art. 109 del presente Regolamento Edilizio.
6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti. Le aree interessate da interventi di edificazione che si attuano per lotti successivi, nonché le aree interessate dalla demolizione di edifici con ricostruzione degli stessi in tempi differiti, dovranno essere mantenute libere da macerie e da materiali vari (compresa la terra da riporto). Le stesse dovranno inoltre essere sottoposte ad interventi periodici di pulizia e di cura del verde, nonché se necessario, ad interventi di disinfestazione o derattizzazione, avendo riguardo agli aspetti di arredo e di decoro urbano.
7. Per ragioni di ordine preventivo ed al fine di impedire eventuali occupazioni temporanee, gli immobili dismessi devono essere posti in condizioni tali da evitare che pericoli di ordine statico o di carattere igienico-sanitario possano compromettere la pubblica incolumità. A tal fine gli edifici devono essere resi inaccessibili mediante la disattivazione dei servizi erogati e la creazione di opere provvisionali – senza pregiudizio della stabilità delle strutture – che rendano impraticabili gli spazi esistenti, quali tamponamenti di porte e finestre ed interventi su scale e solette. In particolari situazioni di rischio, dovute alla presenza di amianto, serbatoi, linee di raccolta e smaltimento delle acque si deve provvedere al mantenimento in efficienza e sicurezza delle strutture interessate e/o alla loro bonifica.
8. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla

sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente secondo le procedure vigenti.

ART. 106 FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO

1. Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale.
2. Le facciate degli edifici sia pubblici che privati devono essere progettate, eseguite e mantenute in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l'estetica e il decoro dell'ambiente.
3. I fabbricati, le aree esterne di pertinenza, di ricostruzione o recupero, devono essere progettate e realizzate in modo da armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli che caratterizzano per i propri valori storici, architettonici ed ambientali il contesto urbano circostante costituenti matrice storica, architettonica e ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari. L'Autorità comunale può indicare le quote altimetriche relative alla sistemazione definitiva del suolo per un adeguato inserimento ambientale.
4. L'Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.
5. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali, nonché la rimozione di depositi di materiali, e la sistemazione dell'area di intervento secondo interesse pubblico espresso anche attraverso il decoro dell'ambiente e del paesaggio.
6. Le tubazioni del gas, telefoniche ed elettriche non devono essere poste sulle pareti esterne se non in appositi incassi, tali da consentire una idonea soluzione architettonica.
7. I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato, ai sensi della normativa vigente.
8. Le coperture ed i volumi sporgenti dai tetti devono essere considerati elemento architettonico di conclusione dell'intero edificio e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali delle facciate e delle coperture stesse. Le canne dei camini e degli esalatori saranno opportunamente raggruppate e sistemate in modo da conferire loro ordine ed aspetto decoroso. Le sporgenze dei volumi tecnici oltre le falde del tetto saranno consentite a condizione che siano esteticamente risolte in armonia con le altre linee del fabbricato.
9. Per il recupero dei fabbricati esistenti e per i nuovi fabbricati inseriti in contesti esterni ai nuclei storici (NVA, NAF), e non in adiacenza visuale con essi, si autorizza l'uso della lamiera per i manti di copertura delle falde dei tetti, vincolando il rilascio del titolo abilitativo alle seguenti condizioni:
    a. la lamiera deve essere del tipo a coste prominenti, ossia con rilievo sufficientemente accentuato da attribuire un senso di corposità al

materiale ammesso, altrimenti difficilmente accostabile con armonia alla ponderosità insita nelle altre componenti tipiche degli edifici tradizionali;

b. la lamiera deve essere di colore grigio, con effetto cromatico simile a quello delle lose in pietra locale;

c. la pendenza tradizionale delle falde del tetto oggetto d'intervento deve essere mantenuta o, in caso di inopportuni ritocchi avvenuti in passato, ricondotta alla configurazione originaria. Per armonizzarsi convenientemente al contesto, soprattutto in mancanza di riferimenti accertabili, si deve privilegiare la correlazione della pendenza delle falde in fase di rifacimento a quella generalizzata delle falde dell'intorno;

d. le sporgenze delle falde del tetto oggetto d'intervento devono riprendere fedelmente la conformazione originaria. Nei casi di rimaneggiamenti inappropriati, devono essere commisurati alla disposizione di quelle dei tetti limitrofi aventi il manto in lose;

e. la struttura portante deve essere in legno e strutturalmente idonea a supportare una auspicabile prossima ricopertura in lose o altra tipologia di manto di copertura ammessa.

10. Gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, devono avere caratteristiche di conformità ai disposti di legge relativi alle fonti di illuminazione, con basso fattore di abbagliamento e ridotto consumo energetico, nella misura massima ottenibile con le tecnologie disponibili.
11. Ulteriori precisazioni ai contenuti del presente articolo potranno essere introdotte attraverso l'adozione di un apposito regolamento o piano di arredo urbano e di disegno urbano.
12. Si richiamano le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 30-13616/2010 "Strumenti per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio: approvazione degli 'Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia' e degli 'Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale'".

ART. 107 ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE, PARAPETTI E DAVANZALI

1. I parapetti e le ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo.
2. I manufatti di cui sopra devono:
   a. avere altezza non inferiore a 1,10 m e non superiore a 1.20 m;
   b. presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;

   non devono:
   c. essere scalabili;
   d. presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.
3. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi tutti i materiali tecnicamente adatti allo scopo di garantire sicurezza purché compositivamente coerenti all'immagine dell'edificio nel suo contesto ambientale. Il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.
4. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i bow-window, le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione.
5. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
   a. 1,00 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale;

b. 1,50 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,00 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo;
c. 0,10 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 4,50 m.

6. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall'Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano e dovrà sempre conformarsi alle prescrizioni tipologiche e decorative stabilite dall'Autorità comunale caso per caso.
7. Nei Nuclei di interesse storico ed ambientale, come perimetrati sulle tavole di P.R.G.C., per ragioni di salvaguardia tipologica ed uniformità dei fronti, i balconi possono essere collocati, previa verifica tecnica degli uffici comunali competenti riguardo alla sicurezza del traffico e compatibilità ambientale, ad altezza inferiore, non comunque minore di 2,70 m dal piano strada e ferma restando la condizione che la larghezza dei balconi non superi l'80% della larghezza del marciapiede sottostante. In assenza di marciapiede, i balconi dovranno attestarsi sul filo di fabbricazione esistente.

ART. 108 ALLINEAMENTI

1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.
2. Sono fatte salve le indicazioni contenute nelle Norme Tecniche d'Attuazione del P.R.G.C. e i profili indicati nelle tavole grafiche del medesimo. In assenza di specifica prescrizioni delle Norme Tecniche d'attuazione del P.R.G.C., la distanza degli edifici dalle strade dovrà essere comunque conforme alle prescrizioni del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo codice della strada" e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. n. 495/1992, nonché del presente Regolamento Edilizio.

ART. 109 PIANO DEL COLORE

1. In assenza di specifico Piano del colore Comunale, valgono le seguenti disposizioni:
   a. i colori e i materiali di facciata delle nuove costruzioni o i rinnovi di quelli esistenti, devono essere proposti dal proprietario, o da un suo delegato al competente Ufficio comunale che si esprime nell'ambito della procedura edilizia;
   b. è vietato eseguire sulle facciate delle case o su altre pareti esposte alla pubblica vista, pitture e decorazioni raffigurative di qualsiasi genere o restaurare quelle esistenti, senza aver ottenuto dal competente Ufficio comunale, l'approvazione dei relativi colori e bozzetti;
   c. la richiesta di nullaosta colore, deve essere accompagnata da adeguata documentazione fotografica che illustri il manufatto da vicino e nel suo contesto d'intorno e da una proposta motivata con i campioni delle tinte o dei materiali che s'intendono applicare. Nei casi di facciate di complessa decorazione o quando si intenda realizzare una nuova "facciata dipinta" o siano rilevabili tracce di decorazione dipinta preesistente ovvero quando s'intenda intervenire contemporaneamente sui fronti di interi e circoscritti ambiti urbani, deve essere prodotto un apposito progetto del colore, contenente gli esiti delle indagini preliminari, le modalità d'intervento e un bozzetto in scala, rappresentante i risultati che s'intendono raggiungere. Il progetto del colore o della decorazione deve essere firmato da un professionista qualificato. Contestualmente alle scelte sulle facciate, deve

essere definito o verificato anche il colore dei serramenti esterni e delle ringhiere dei poggioli.

d. nel caso di intervento in zona vincolata ai sensi della parte III del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., le proposte delle nuove coloriture esterne devono essere già rappresentate sui prospetti del progetto presentato in istruttoria, e comunque approvate in fase di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del su citato decreto legislativo.

2. Per la coloritura delle facciate si deve comunque far riferimento alla Tavolozza dei colori per gli intonaci e gli elementi di facciata, facente parte integrante del presente regolamento e riportato nell'Allegato 1 "Tavolozza dei colori per gli intonaci e gli elementi di facciata".

ART. 110 COPERTURE DEGLI EDIFICI

1. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.
2. Nelle porzioni di territorio cittadino la cui struttura urbana è riconosciuta dal P.R.G.C. di interesse storico o ambientale, le coperture degli edifici devono essere previste in modo congruente ai caratteri del sito per quanto attiene al livello di imposta, alla tipologia, alla pendenza delle falde, al manto di copertura, al tipo ed allo spessore del cornicione, alla presenza di abbaini e volumi tecnici.
3. Gli abbaini nelle falde dei tetti dovranno avere caratteristiche tipologiche tipiche piemontesi e risultare allineati con le sottostanti aperture ed avere serramenti di larghezza non superiore a quelli sottostanti, mentre la dimensione totale del fronte dell'abbaino non dovrà superare la misura del serramento sottostante più lo spessore dei muri perimetrali. Eventuali terrazzini dovranno essere compresi all'interno delle falde di copertura. In ogni caso, non si dovrà interrompere la continuità del cornicione e gli abbaini dovranno risultare di altezza congruamente inferiore al colmo e non interessare le travi cantonali o gli spigoli del tetto.
4. Si richiamano in merito, per quanto di competenza, le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 30-13616/2010 "Strumenti per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio: approvazione degli 'Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia' e degli 'Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale'".
5. Per quanto non disciplinato dal testo del presente articolo si rimanda all'articolo n. 124.

ART. 111 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1. Gli impianti di illuminazione esterna, privati o pubblici, devono essere eseguiti secondo criteri antinquinamento luminoso, a ridotto consumo energetico, in conformità alle disposizioni della L.R. n. 31/2000 e s.m.i. "Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche", come modificata dalla L.R. n. 3/2018, e del relativo Allegato 1 – Requisiti e Criteri Tecnici.
2. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere costituiti da apparecchi illuminanti aventi una intensità luminosa stabilita o conseguire tale risultato con opportuni sistemi di schermatura.
3. I nuovi impianti devono essere progettati in modo tale da produrre sensibili miglioramenti nella riduzione dell'inquinamento luminoso, della gestione economica e della migliore fruibilità degli spazi urbani, secondo le funzioni del territorio.

ART. 112 GRIGLIE ED INTERCAPEDINI

1. Il collocamento di intercapedini ed altre opere atte a dare aria e luce ai locali sottostanti o in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù di uso pubblico è soggetto a preventiva concessione amministrativa da parte del Comune e al pagamento delle relative imposte.
2. Tali concessioni si intendono accordate salvi i diritti dei terzi e con facoltà di revoca o modifica per sopravvenute esigenze di natura collettiva, senza necessità di indennizzo.
3. I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie compatibili con il passaggio di persone in carrozzina o che impiegano bastoni o altri ausili per la deambulazione e quelli ad elementi paralleli devono essere posti con gli elementi ortogonali all'asse del marciapiede.
4. I concessionari sono responsabili di tutti i danni che possano derivare al suolo pubblico ed ai terzi in dipendenza del collocamento delle intercapedini, griglie o simili; in caso di rottura o guasti comunque provocati i concessionari devono provvedere alla immediata riparazione; decorso infruttuosamente il termine assegnato, la concessione amministrativa si intenderà revocata ed il Comune provvederà agli interventi di ripristino, addebitandone l'onere ai proprietari.
5. Le intercapedini devono essere mantenute pulite, sgombere da qualsiasi materiale a cura e spese dei concessionari; è vietato qualsiasi accesso alle intercapedini fatta eccezione per i varchi per ispezione e pulizia.
6. Si rimanda, altresì, ai contenuti dell'art. 127 del presente Regolamento.

ART. 113 ANTENNE ED IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI ED ALTRI IMPIANTI TECNICI

1. Il presente articolo disciplina, sull'intero territorio comunale, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza all'art. 3, c. 13 della L. n. 249/1997, l'installazione delle antenne ed apparati per ricezione per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.
2. Per l'installazione valgono le seguenti norme:
    a. tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
    b. la loro installazione non è soggetta a titolo autorizzativo edilizio se non implica opere di carattere edile;
    c. in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
    d. particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche in presenza di una antenna collettiva condominiale;
    e. in tutti i casi e in tutti gli edifici, le antenne - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato interno o verso cortile; qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
    f. nel caso le soluzioni precedenti fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti di legge, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
    g. per i tetti piani, l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo 0,50 m) e dalla parabola (massimo 1,50 m);

h. la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
i. è vietata, a meno di fondati motivi d'interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche, l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico-artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
j. le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalle normative vigenti in materia di sicurezza degli impianti.

3. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti ricetrasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.
4. Tutte le installazioni di impianti tecnologici, di qualsiasi entità e natura essi siano, devono rispettare l'ordito architettonico della facciata ed introdurre nella medesima la minima alterazione possibile e devono garantire il più rigoroso rispetto di eventuali pitture murali, decorazioni a graffito e di testimonianze di valore storico-artistico in genere. Nel caso di rifacimenti gli stessi vanno comunque posti preferibilmente all'interno dell'edificio o sotto le pavimentazioni stradali o del portico. La collocazione di impianti tecnologici a vista (quali pannelli solari, pompe di calore, unità motocondensanti e simili) sulle coperture è ammissibile, nel rispetto di eventuali norme a tutela di caratteri architettonico-ambientali riconosciuti dal P.R.G.C. o da norme regionali e statali. I serbatoi di accumulo annessi a tali impianti devono essere posizionati all'interno degli edifici.
5. Negli interventi che interessino le facciate nella loro interezza, anche quando si tratti di semplice manutenzione ordinaria, è prescritto il riordino dei cavi elettrici e telefonici secondo i criteri e per le finalità di cui al comma precedente.
6. Ove compatibile con le specifiche norme vigenti in materia di sicurezza, le condutture delle utenze debbono essere posate all'interno dell'edificio. Quando ciò non risulti possibile è ammessa l'installazione di tubazioni posate esternamente alla muratura su facciate interne o laterali, comunque in posizione non visibile dalla pubblica via. Dette tubazioni devono essere ordinatamente disposte.
7. I contatori devono essere collocati internamente all'edificio o comunque in posizioni diverse dalle facciate prospicienti la pubblica via. Quando ciò risulti impossibile può essere ammessa la collocazione del contatore in una apposita nicchia ricavata nella parete esterna, delle dimensioni strettamente necessarie allo scopo ed opportunamente occultata da uno sportello a filo della facciata. Lo sportello dovrà essere di materiale, colore e forma tali da riprendere colori, caratteri e le linee del tratto di facciata nel quale è posizionato, armonizzandosi con la medesima e comportando la minor alterazione possibile. In caso di più contatori da collocare in facciata, le nicchie e gli sportelli devono essere ordinatamente allineate.
8. Non è consentito in alcun modo apporre sulle facciate principali, prospicienti la pubblica via, impianti tecnologici a vista quali pompe di calore, unità motocondensanti e simili.
9. Relativamente agli impianti di condizionamento si richiama quanto previsto nel D.M. n. 26/06/2015, nella D.G.R. n. 46/11968 e loro successive modifiche e integrazioni.
10. Si richiamano le seguenti disposizioni normative:
    - D.P.R. n. 156/1973 e s.m.i., "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni", detto "Codice Postale";
    - D.M. n. 37/2008 e s.m.i., "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, c. 13, lett. a) della L. n. 248/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";

- nella L. n. 249/1997 e s.m.i., "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".

ART. 114 SERRAMENTI ESTERNI DEGLI EDIFICI

SERRAMENTI ESTERNI

1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.
2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 2,50 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 4,50 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.
3. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture. Negli edifici esistenti non è mai ammessa la sostituzione o l'inserimento di singoli serramenti, diversi per tipologia o forma o colore da quelli rimanenti.
4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al c. 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.

SERRAMENTI ESTERNI RIMOVIBILI

5. Si definiscono "serramenti provvisori" i manufatti il cui serramento sia costituito da pannelli trasparenti ed amovibili, con o senza telaio verticale. I serramenti suddetti devono risultare compresi tra solai permanenti esistenti. In caso di balconi sfalsati potrà essere consentita la collocazione del serramento con idonea copertura anch'essa amovibile, a condizione che l'altezza interna non superi la sovrastante soletta del balcone adiacente e che sia garantita l'armonia compositiva della facciata.

   Tali serramenti devono risultare coerenti alla situazione edilizia esistente, essere conformi alle prescrizioni del P.R.G.C., e ubicati privilegiando, ove possibile, la collocazione sui lati degli edifici non prospicienti spazi pubblici.

   Nei centri storici e nelle aree ad essi equiparate, l'intervento è subordinato al parere favorevole della Commissione Intercomunale del Paesaggio.
6. Devono essere osservati i seguenti requisiti:
   a. la superficie finestrata di ciascun locale interno apribile sul serramento provvisorio non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento del locale stesso e la superficie finestrata del serramento provvisorio apribile verso l'esterno non inferiore ad 1/8 della somma delle superfici dei pavimenti della struttura in oggetto e di tutti i locali aprentisi sulla medesima;
   b. i locali accessori che si aprono sul serramento provvisorio devono essere muniti di un adeguato impianto di aspirazione forzata con scarico diretto all'esterno; devono essere muniti di un adeguato impianto di aspirazione forzata con scarico diretto all'esterno e non vi devono essere installati apparecchi a fiamma libera;
   c. non devono essere eliminate le chiusure interposte tra il serramento provvisorio e i locali interni che su essa si affacciano;
   d. qualora siano presenti all'interno del serramento provvisorio tubazioni di distribuzione del gas a monte dei misuratori o i misuratori stessi, il serramento provvisorio deve essere reso direttamente o permanentemente comunicante con l'esterno mediante una apertura priva di vetro situata nella parte superiore ed avente superficie non inferiore ad

1/30 della superficie del pavimento del serramento provvisorio con un minimo di 0,20 mq; tubazioni e misuratore potranno anche essere collocati in un settore del serramento provvisorio separato dalla restante parte con apposita parete divisoria purché esso sia ventilato con le stesse modalità di cui sopra e reso accessibile per l'ispezione;

e. nel caso di interventi su edifici plurifamiliari o condominiali, la posa in opera del serramento provvisorio è consentita previa presentazione di un progetto unitario di tutti gli ambiti di installazione approvato con apposita deliberazione da parte dell'assemblea condominiale o, in assenza di condominio, dalla totalità dei proprietari. A tale progetto ogni successivo intervento sarà tenuto a uniformarsi.

7. La realizzazione di tali strutture può essere prevista solo sugli edifici esistenti, intendendosi per tali quelli per cui è stata presentata la comunicazione di fine lavori alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e per la chiusura di logge, balconi e terrazze aventi superficie in pianta non superiore a 10 mq.

ART. 115 INSEGNE COMMERCIALI, MOSTRE, VETRINE, TENDE, TARGHE

1. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo codice della strada" e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. n. 495/1992; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.
2. L'installazione di mezzi pubblicitari e vetrine non deve essere fonte di molestia né di degrado per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose, l'illuminazione delle vetrine e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico, di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20 e di una relazione a firma di un professionista abilitato che certifichi la sicurezza dei mezzi pubblicitari.
4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per mezzi pubblicitari in aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
5. I provvedimenti di cui al c. 3 sono temporanei e rinnovabili ogni 5 anni; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico senza la corresponsione di alcun indennizzo.
6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni di cui al precedente art. 88, e 105. Qualora la collocazione del manufatto comporti la manomissione del sottosuolo pubblico, costruzione di assiti o ponteggi su area pubblica, dovranno essere osservate le norme che l'Amministrazione ha previsto in materia. Ultimati i lavori, le opere di ripristino relative alle aree pubbliche devono essere eseguite in modo da garantire la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare. La definitiva sistemazione del suolo pubblico viene eseguita nel rispetto delle prescrizioni fornite dall'Amministrazione Comunale.
7. L'Autorità comunale ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari e per la posa e l'installazione di chioschi di interesse collettivo all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nonché i limiti dimensionali nel rispetto della legge vigente.
8. Le insegne e le scritte pubblicitarie devono essere decorose nella forma e nel contenuto; qualora vengano rese luminose con speciali dispositivi, sono soggette alle seguenti norme:
   a. non emettere luce abbagliante;

b. non aver armature di sostegno appariscenti o tali da deturpare di giorno l'aspetto dei fabbricati e della via in cui vengono applicate;
c. non essere poste sulle bisettrici degli angoli delle vie.

Il comune si riserva il diritto di vietare l'apposizione di insegne e scritte pubblicitarie, luminose e non, in determinate zone cittadine e in particolari posizioni, quando, a suo esclusivo giudizio, lo ritenga pregiudizievole al carattere ambientale e alle esigenze delle segnalazioni di viabilità.

9. L'illuminazione delle vetrine deve essere moderata in modo tale da non emettere luce abbagliante e da non costituire elemento di disturbo agli spazi frontistanti e a chi li percorre.
10. Si richiamano le disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e al D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.

ART. 116 CARTELLONI PUBBLICITARI

1. L'installazione di impianti e cartelloni pubblicitari deve avvenire nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela del paesaggio e del codice della strada, ed inserirsi armonicamente nel sito interessato evitando la sovrapposizione con le visuali panoramiche e le emergenze storiche ed architettoniche. Gli impianti luminosi e la cartellonistica non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
2. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
3. Si richiamano le disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo codice della strada" e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. n. 495/1992.

ART. 117 MURI DI CINTA E DI SOSTEGNO

1. I muri di sostegno del terreno preesistente e di contenimento del terreno di riporto non potranno avere altezza complessiva superiore a 3,00 m, di cui al massimo 1,00 m riferito alla porzione di muro con funzione di contenimento; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.

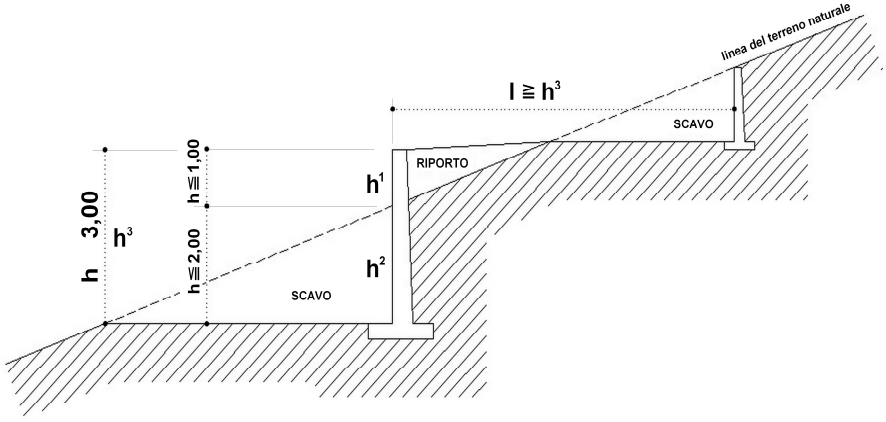

2. Nel caso di muri esistenti di altezza complessiva superiore a 3,00 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.
3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni dal D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo codice della strada" e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. n. 495/1992; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono

essere convogliate alla rete di smaltimento. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati in cemento armato rivestiti con lastre di pietra regolari della dimensione minima di 50 cm x 50 cm.

4. Per i muri di sostegno, di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, il Comune, al fine della tutela dell'ambiente circostante o per motivi di sicurezza della pubblica incolumità potrà imporre specifiche conformazioni, altezze, tecnologie costruttive o tipologiche.
5. Nei muri di sostegno debbono essere lasciati fori in numero, dimensioni e posizione tali da consentire lo scolo delle acque meteoriche.
6. Fatti salvi i disposti di cui al Nuovo Codice della Strada, all'interno dei centri abitati, di norma, i muri dovranno rispettare l'allineamento in atto. In assenza di allineamento, la distanza non dovrà essere inferiore a 1,50 m dalla sede veicolare e comunque dovrà rispettare l'allineamento del marciapiede, ove esistente. In casi particolari, legati ad esigenze specifiche del sito e della viabilità, il Comune potrà fissare la posizione del muro entro i limiti compresi fra il ciglio strada esistente o previsto e quello indicato dal P.R.G.C. per i fabbricati o determinato dal D.M. n. 1444/1968.
7. Le disposizioni del presente articolo possono essere derogate qualora venga riscontrato un interesse pubblico da formalizzarsi con specifico atto della Giunta Comunale, ferme restando le norme di tutela del territorio.

ART. 118 BENI CULTURALI ED EDIFICI STORICI

1. Il P.R.G.C. individua gli edifici vincolati e gli edifici aventi valore storico artistico, ambientale e documentario.
2. Gli interventi edilizi negli edifici vincolati o aventi valore storico artistico ambientale e documentario sono soggetti alle norme del P.R.G.C., alle disposizioni di cui alla Parte II del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. ed alle specifiche leggi regionali.

ART. 119 CIMITERI MONUMENTALI E STORICI

1. I cimiteri monumentali e quelli storici sono soggetti alla normativa di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i ed alla disciplina del vigente strumento urbanistico comunale.

ART. 120 PROGETTAZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA PER I LUOGHI PUBBLICI URBANI

1. Nella progettazione di luoghi pubblici urbani dovrà essere posta particolare attenzione a non creare zone buie o poco visibili, agendo sulla conformazione degli spazi, sulla disposizione del verde e degli arredi urbani e sugli impianti di illuminazione. Ove possibile dovrà essere predisposta la video sorveglianza dei luoghi, da collegare con la rete di videosorveglianza comunale esistente.
2. Dovranno, inoltre, essere previsti opportuni dissuasori atti ad impedire l'accesso ai luoghi sede di manifestazioni pubbliche e/o in cui sia previsto un grande afflusso pedonale, da parte di mezzi non autorizzati, in conformità al D.L. n. 14/2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 48/2017 ed alla circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 (circolare Gabrielli).

CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI

ART. 121 SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RAMPE E ALTRE MISURE PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. Si richiamano le disposizioni normative di cui alla L. n. 13/1989 e del D.M. LL.PP. n. 236/1989 e s.m.i.
3. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in osservanza della legislazione nazionale in materia di abbattimento di barriere architettoniche e in particolare della L. n. 13/1989 e s.m.i. e del D.M. LL.PP. n. 236/1989 e s.m.i.
4. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla L. n. 13/1989 e s.m.i., sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla citata legge n. 13/1989 e s.m.i. e al D.M. LL.PP. n. 236/1989 e s.m.i.
5. Si fa esplicito riferimento e si rimanda a quanto disciplinato dalla L. n. 13/1989 e s.m.i. "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", dal relativo D.M. LL.PP. n. 236/1989 e s.m.i., dalla Legge n. 104/1992 e s.m.i. "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", nonché dal D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
6. Le aree pubbliche o di uso pubblico sono progettate nel rispetto delle sopracitate normative nazionali.

ART. 122 SERRE BIOCLIMATICHE O SERRE SOLARI

1. Si definisce serra il volume caratterizzato da un involucro prevalentemente trasparente, non riscaldato artificialmente, adiacente ad un volume riscaldato con il quale comunica mediante aperture. La serra può costituire un elemento filtro di ingresso, oppure essere collocata su una copertura o costituire la chiusura di logge, balconi o terrazzi, ed è disciplinata dalla specifica normativa regionale in materia di rendimento energetico.

   Nei centri storici e nelle aree ad essi equiparate, l'intervento è subordinato al parere favorevole della Commissione Intercomunale del Paesaggio.
2. Le serre solari non sono computabili ai fini volumetrici, a condizione che siano progettate in modo da integrarsi nell'organismo edilizio nuovo o esistente e che dimostrino, attraverso i necessari calcoli energetici, la loro funzione di riduzione dei consumi energetici, attraverso lo sfruttamento passivo e attivo dell'energia solare, senza che ciò costituisca deroga alle distanze dai confini e dagli altri edifici.
3. Negli edifici esistenti composti da una pluralità di unità immobiliari, al fine dell'applicazione del presente articolo, le serre devono avere caratteristiche estetiche uniformi. A tal fine possono essere realizzate anche in tempi differenti a condizione che sia approvato un progetto unitario con apposita deliberazione da parte dell'assemblea condominiale o, in assenza di condominio, dalla totalità dei proprietari.
4. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si rimanda alla D.G.R. n. 45-11967/2009 ed ai relativi allegati.

ART. 123 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI

1. Sugli edifici esistenti e nelle relative aree pertinenziali è ammessa la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante

installazione di impianti solari, impianti solari fotovoltaici e impianti mini-eolici nel rispetto dei vincoli di tutela esistenti, delle caratteristiche del paesaggio, dei singoli edifici e delle aree pertinenziali, previa verifica di conformità con gli strumenti urbanistici in vigore e le norme di settore, e previo parere favorevole del competente ufficio.

2. La realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili è sottoposta alle disposizioni previste dalla normativa nazionale, regionale e comunale vigente in materia, ed in particolare:
   - D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
   - D.M. Sviluppo Economico 10/09/2010 e s.m.i. “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
   - D.Lgs. n. 28/2011 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
   - D.G.R. n. 45-11967/2009 e s.m.i. “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia” - Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p).

ART. 124 COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche; qualora per la loro inclinazione o esposizione dette coperture possano provocare caduta di neve sulla pubblica via, esse dovranno essere munite di ripari di dimensioni adeguate alla necessità e di foggia decorosa.
2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.
3. Nelle porzioni di territorio cittadino la cui struttura urbana è riconosciuta dal P.R.G.C. di interesse storico o ambientale, le coperture degli edifici devono essere previste in modo congruente ai caratteri del sito per quanto attiene al livello di imposta, alla tipologia, alla pendenza delle falde, al manto di copertura, al tipo ed allo spessore del cornicione, alla presenza di abbaini e volumi tecnici.
4. Gli abbaini nelle falde dei tetti dovranno avere caratteristiche tipologiche tipiche piemontesi e risultare allineati con le sottostanti aperture ed avere serramenti di larghezza non superiore a quelli sottostanti, mentre la dimensione totale del fronte dell'abbaino non dovrà superare la misura del serramento sottostante più lo spessore dei muri perimetrali. Eventuali terrazzini dovranno essere compresi all’interno delle falde di copertura. In ogni caso, non si dovrà interrompere la continuità del cornicione e gli abbaini dovranno risultare di altezza congruamente inferiore al colmo e non interessare le travi cantonali o gli spigoli del tetto.
5. I canali di gronda ed i pluviali che negli edifici storici saranno realizzati in rame con sezione rispettivamente semicircolare e circolare devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche in apposite vasche o invasi artificiali di raccolta, con duplice rete di distribuzione e di scarico, al fine del riutilizzo per uso irriguo, antincendio e simili; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico.
6. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
7. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all’uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano

marciapiede o stradale; ovvero, è consentito installare i pluviali all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.

8. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.
9. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione.
10. Per quanto non disciplinato dal testo del presente articolo si veda l'articolo 110.

ART. 125 STRADE, PASSAGGI PRIVATI E RAMPE

1. Si definiscono strade private quelle che vengono utilizzate da un numero ben definito e circoscritto di utenti per fini meramente privati; tale ipotesi si verifica in pratica solo per le strade senza uscita (strade a fondo cieco) o per le strade all'interno di una lottizzazione privata. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
   a. alla pavimentazione, se il comune la ritiene necessaria;
   b. alla manutenzione e pulizia;
   c. all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
   d. all'efficienza del sedime e del manto stradale;
   e. alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
   f. all'illuminazione, nei casi di cui al c. 6.
3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
4. Le strade private possono essere chiuse da cancellata all'imbocco sulla pubblica via garantendo la distanza minima prevista per i passi carrabili di cui al comma 7 del presente articolo.
5. Le prescrizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle presenti norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità.
6. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 4 lx (lux) sul piano stradale.
7. Gli accessi carrai, le recinzioni ed i muri di sostegno/contenimento e le nuove costruzioni in fregio a strade private non sono soggetti agli arretramenti previsti ai precedenti articoli su strade pubbliche, fatto salvo quanto diversamente prescritto nel P.R.G.C. (es. previsione di ampliamento di viabilità esistente, nuova viabilità, ecc.).
8. Le strade private interne a proprietà interamente recintate si definiscono servitù di accesso privato e non rientrano nella fattispecie definita ai precedenti commi del presente articolo.
9. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.
10. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.

11. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
12. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:
    a. 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo; l'installazione di tale dispositivo non è obbligatorio per gli accessi alle rampe degli edifici mono e bifamiliari;
    b. 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
    c. 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
    d. 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
13. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:
    a. 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
    b. 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
14. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m.
15. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
16. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.

ART. 126 CAVEDI, CORTILI, POZZI LUCE E CHIOSTRINE

1. Si definiscono cortili gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, preordinati alla ventilazione ed illuminazione di ambienti abitabili interni ai corpi di fabbrica.
2. Si definiscono cavedi gli spazi interni alla costruzione delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie. All'interno dei cavedi sono consentite aperture per la diretta illuminazione e ventilazione di vani abitabili a condizione che la somma delle superfici di aeroilluminazione che si affacciano all'interno del cavedio non sia superiore alla superficie in pianta del cavedio stesso.
3. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
4. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiali di rifiuto.
5. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.
6. Cavedi tecnici o passi d'uomo:
    a. i cavedi tecnici o passi d'uomo sono preordinati al passaggio dei condotti tecnici verticali dell'impiantistica del manufatto edilizio;
    b. nessun locale può affacciarsi sui medesimi;
    c. essi devono contenere strutture fisse di collegamento verticale e piani grigliati per garantire l'accesso agevole e sicuro al personale tecnico;
    d. i cavedi tecnici possono essere adiacenti e aperti sui cavedi di aeroilluminazione, a condizione che non ne riducano la superficie minima in pianta; inoltre, devono essere dotati di tiraggio naturale o meccanico dal piede dell'edificio al colmo del tetto.

ART. 127 INTERCAPEDINI, GRIGLIE DI AREAZIONE E CANALIZZAZIONI

1. Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute E' definita "bocca di lupo" l'intercapedine limitata, in larghezza, al vano della finestra.
2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia. Dette intercapedini possono essere realizzate sotto suolo pubblico in casi eccezionali ed esclusivamente in occasione di interventi di risanamento e ristrutturazione edilizia. Particolare cura deve essere dedicata alla realizzazione della copertura delle intercapedini, onde evitare la formazione di barriere architettoniche, secondo lo schema sottostante.

   Maggiori dimensioni, necessarie per la posa di infrastrutture (cavidotti, tubazioni, ecc.), possono essere autorizzate in caso di realizzazione di reti di servizio pubblico da parte delle Società concessionarie.

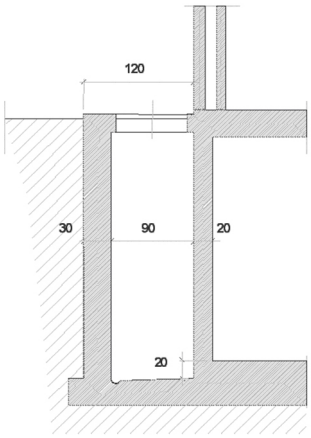

3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui. Nelle intercapedini è vietato realizzare rampe di scale verso via con apertura diretta sul marciapiede.
4. La costruzione delle intercapedini su suolo pubblico è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune. Il loro uso è gratuitamente esteso al Comune che potrà concederlo agli enti e società che gestiscono servizi pubblici per passaggio di tubazioni, cavi e simili. Per le intercapedini su suolo pubblico, il permesso è sempre rilasciato in forma precaria e può essere revocato in qualunque momento quando ciò fosse necessario per esigenze di natura pubblica.
5. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
6. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessure fra superfici verticali e orizzontali debbono essere debitamente sigillate.
7. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.

8. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco-piramidali per impedire la risalita dei ratti.
9. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'Autorità comunale, sentito il responsabile del Servizio di igiene pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

ART. 128 RECINZIONI

1. Per quanto non disciplinato dal testo del presente articolo si veda gli articoli 89 e 117.

ART. 129 MATERIALI, TECNICHE COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI

1. I materiali utilizzati per la costruzione e le tecniche costruttive devono essere tali da garantire i requisiti prestazionali oltre che la qualità architettonica e l'inserimento paesaggistico definiti nel Capo I e nel Capo V del presente Titolo.
2. Al fine di salvaguardare le tipicità locali, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente che riguardino l'esterno dell'edificio dovranno essere utilizzati materiali tradizionali nel rispetto delle caratteristiche locali e coloriture delle facciate nelle tinte della tradizione.
3. Sono comunque fatte salve le prescrizioni puntuali indicate nelle Norme Tecniche d'Attuazione del P.R.G.C.

ART. 130 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AREE DI PERTINENZA

1. La disciplina delle aree di pertinenza e le opere in esse ammissibili sono individuate dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. o dello Strumento Urbanistico Esecutivo in sua attuazione.
2. Le sistemazioni esterne delle aree di pertinenza dei fabbricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio. Il progetto e la realizzazione delle superfici filtranti e delle altre superfici non occupate dagli edifici concorrono al corretto inserimento degli edifici nel contesto urbano e alla sua valorizzazione.
3. Gli edifici e le aree libere di pertinenza nel territorio urbano ed extraurbano devono essere mantenuti a cura del titolare responsabile dell'immobile, nel rispetto delle esigenze e disposizioni in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico.

ART. 131 PISCINE

1. Le piscine private sono opere di pertinenza degli edifici e sono strutture atte a consentire attività di balneazione, anche se limitata in ragione delle dimensioni e della profondità.
2. Per piscina deve intendersi una struttura di tipo edilizio che incide con opere invasive sul sito in cui viene realizzata, quali scavi, opere murarie ed impiantistiche a corredo per la corretta funzionalità della stessa. La costruzione di piscine è ammessa, nelle aree di pertinenza dell'edificio, solo nelle zone omogenee di carattere residenziale e turistico ricettivo. Non è ammessa la costruzione di piscine nelle zone agricole, salvo il caso di aree pertinenziali ad attività ricettive e/o agrituristiche consentite ovvero ad abitazioni legittimamente realizzate o per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia.
3. Nella costruzione di piscine in muratura o altri materiali rigidi autoportanti deve essere osservata una distanza di 2,00 m dal bordo vasca ai confini di proprietà.
4. Gli impianti di filtrazione devono essere alloggiati in apposito volume tecnico interrato.
5. Le piscine devono essere mantenute in perfette condizioni di funzionalità o, alternativamente, devono essere svuotate e messe in condizioni di sicurezza.

6. Lo scarico della piscina deve essere collegato alla pubblica fognatura.
7. L'installazione di piscine fuori terra che non richiedano opere edilizie e dunque removibili in quanto costituite da contenitori in PVC sostenuti da strutture semplicemente appoggiate al suolo, costituiscono attività libera. Le piscine di cui al presente comma potranno permanere solo durante la stagione estiva.

ART. 132 ALTRE OPERE DI CORREDO DEGLI EDIFICI

1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati, ed essere decorose nell'aspetto, nelle proporzioni e nei materiali che le costituiscono. Devono altresì rispettare gli standard prestazionali ed i requisiti igienico-sanitari, fatte salve deroghe ammesse, caso per caso, dai competenti servizi dell'A.S.L. e dell'Ispettorato del Lavoro.
2. Sono considerate opere accessorie in regime edilizio libero quei manufatti cui, in virtù delle particolari caratteristiche costruttive e di ingombro, non si riconosce superficie coperta o volume. Rientrano fra le opere suddette i seguenti manufatti:
    a. fioriere;
    b. voliere di dimensioni massime in pianta di 10,00 mq e altezza 3,00 m;
    c. forni in muratura e/o barbecue, limitatamente alla realizzazione del manufatto necessario alla cottura dei cibi;
    d. gazebi costituiti da struttura verticale astiforme in metallo o legno (con dimensione dei montanti non superore a 15,00 cm di lato), con copertura in tela o cannicciato, completamente aperta su tutti i lati e avente altezza al colmo non superiore a 3,00 m e superficie non superiore a 15,00 mq;
    e. pergolati costituiti da struttura composta da elementi verticali e sovrastanti elementi orizzontali in legno o metallo (con dimensione non superiore a 15,00 cm di lato), atto a consentire il sostegno di piante rampicanti, con dimensioni massime ammesse: altezza 3,00 m, superficie 15,00 mq.
3. I ricoveri per attrezzi agricoli al servizio dell'attività orticola per autoconsumo, ove espressamente consentiti dal P.R.G.C., devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
    a. pianta quadrata di 3,50 m di lato massimo;
    b. altezza interna netta media non superiore a 2,50 m;
    c. tetto a due falde o a padiglione, con manto di copertura in laterizio o in pietra se in borgate montane o in lamiera grecata preverniciata in colore verde o marrone;
    d. sporgenza massima del filo di gronda dal filo del fabbricato 0,60 m;
    e. assenza di solai piani fra pavimento e copertura;
    f. eventuali tamponamenti intonacati e tinteggiati.

    Detti ricoveri devono essere di decorosa fattura e pertanto è tassativamente vietato l'utilizzo di assi, lamiere, materie plastiche o qualsivoglia materiale di recupero.
4. Ove espressamente consentito dal P.R.G.C. è possibile inoltre realizzare legnaie per il ricovero del legname o altri materiali per il riscaldamento, intendendosi per tali le tettoie aperte aventi altezza massima inferiore a 2,00 m e superficie non superiore a 8,00 mq.
5. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,10 m.
6. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in

opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.

7. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.
8. Gli arredi esterni possono essere realizzati in aderenza a muri di contenimento dei terrazzamenti o a edifici esistenti, ma devono comunque osservare una distanza dal confine pari a 1,5 m, compresi i forni o barbecue per i quali è inoltre prescritto che il cono di emissione dei fumi, avente un'ampiezza di 60° con vertice nel punto di emissione, non deve intercettare alcun edificio.

TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

ART. 133 ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI ED USI DEL TERRITORIO

1. L'Autorità comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi del Titolo IV del D.P.R. n. 380/2001, dell'art. 59 della L.R. n. 56/1977 e della D.G.R. n. 40-5094/2012 e loro successive modifiche e integrazioni.
2. L'Autorità comunale esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
4. Ove il rispetto e l'applicazione del Regolamento Edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, l'Autorità comunale ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore.
5. L'Autorità comunale notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente ai sensi della vigente normativa in materia.

ART. 134 VIGILANZA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'art. 27, c. 1 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
2. Il titolare del titolo abilitativo edilizio, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica alle previsioni di piano, nonché, con il direttore dei lavori, a quelle del titolo edilizio e delle modalità esecutive stabilite nel medesimo [rif. art. 29, c. 1, D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.]. Durante l'esecuzione dei lavori debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini nel rispetto delle norme vigenti.
3. Gli immobili nei quali si eseguono opere edilizie devono essere accessibili ai funzionari incaricati ogni volta si presentino per le ispezioni dei lavori assentiti. I funzionari peraltro possono accedere anche in proprietà private prive di atti autorizzativi nel caso in cui esistano lavori edilizi in corso o situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità.
4. Qualora il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla L. n. 167/1962 e s.m.i., nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede ad effettuare, a seconda dello specifico caso, quanto previsto al c. 2 del succitato articolo art. 29 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
5. Qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al c. 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Entro

i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del Sindaco, possono procedere al sequestro del cantiere.

6. Per quanto non disciplinato dal testo del presente articolo si richiamano i contenuti della vigente normativa in materia ed in particolare il Titolo IV del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

ART. 135 SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI

1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del Regolamento Edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 11 della L.R. n.19/1999 e s.m.i., previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al c. 1, si applicano le disposizioni della L. n. 689/1981.

TITOLO V NORME TRANSITORIE*

ART. 136 AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

1. Le modifiche al regolamento edilizio sono approvate con le procedure indicate all'art. 3 della L.R. n. 19/1999 e s.m.i.

ART. 137 DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'ADEGUAMENTO

1. Fino all'adeguamento previsto dall'art. 12, c. 5 della L.R. n. 19/1999 e s.m.i., in luogo delle definizioni di cui alla Parte Prima, Capo I "Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi", continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.
2. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.
3. Conclusa la fase transitoria il comune provvede all'abrogazione del presente articolo.

ALLEGATO 1

TAVOLOZZA DEI COLORI

PER GLI INTONACI E GLI ELEMENTI DI FACCIATA

INTONACI 1/2

COLORE	NUMERO	Tricromia RGB			Hue Saturation Lightness			Sistema cromatico *NCS*- Natural Colour System.
	1	Rosso	Verde	Blu	Tonalità	Saturazione	Luminosità	S 1515 – Y10R
		221	203	161	42°	27%	87%	
	2	Rosso	Verde	Blu	Tonalità	Saturazione	Luminosità	S 1005 – Y20R
		229	218	197	39°	14%	90%	
	3	Rosso	Verde	Blu	Tonalità	Saturazione	Luminosità	S 1015 – G90Y
		227	224	204	52°	10%	89%	
	4	Rosso	Verde	Blu	Tonalità	Saturazione	Luminosità	S 1015 – Y10R
		221	203	161	42°	27%	87%	
	5	Rosso	Verde	Blu	Tonalità	Saturazione	Luminosità	S 1020 – Y
		234	217	163	46°	30%	92%	
	6	Rosso	Verde	Blu	Tonalità	Saturazione	Luminosità	S 1020 – G80Y
		224	219	164	55°	27%	88%	

INTONACI 2/2

COLORE	NUMERO	Tricromia RGB			Hue Saturation Lightness			Sistema cromatico *NCS*- Natural Colour System.
		Rosso	Verde	Blu	Tonalità	Saturazione	Luminosità	
	7	212	210	180	56°	15%	83%	S 1510 – G80Y
		Rosso	Verde	Blu	Tonalità	Saturazione	Luminosità	
	8	214	208	177	50°	17%	84%	S 1510 – G90Y
		Rosso	Verde	Blu	Tonalità	Saturazione	Luminosità	
	9	215	206	163	50°	24%	84%	S 1515 – G90Y
		Rosso	Verde	Blu	Tonalità	Saturazione	Luminosità	
	10	219	206	163	46°	26%	86%	S 1515 – Y
		Rosso	Verde	Blu	Tonalità	Saturazione	Luminosità	
	11	204	188	140	45°	31%	80%	S 2020 – Y
		Rosso	Verde	Blu	Tonalità	Saturazione	Luminosità	
	12	192	194	166	64°	14%	76%	S 2010 – G70Y

SERRAMENTI

COLORE	NUMERO	Tricromia RGB			Hue Saturation Lightness			Sistema cromatico *NCS*- Natural Colour System.
	13	Rosso	Verde	Blu	Tonalità	Saturazione	Luminosità	S 7020 – G60Y
		94	57	40	19°	57%	37%	
	14	Rosso	Verde	Blu	Tonalità	Saturazione	Luminosità	S 8010 – Y50R
		71	50	37	23°	48%	28%	
	15	Rosso	Verde	Blu	Tonalità	Saturazione	Luminosità	S 6502 – Y
		102	101	95	51°	7%	40%	
	16	Rosso	Verde	Blu	Tonalità	Saturazione	Luminosità	S 2000 – N
		201	200	197	45°	2%	79%	
	17	Rosso	Verde	Blu	Tonalità	Saturazione	Luminosità	S 1502 – Y
		210	209	200	54°	5%	82%	
	18	Rosso	Verde	Blu	Tonalità	Saturazione	Luminosità	S 0502 – Y
		243	239	227	45°	7%	95%	
	19	Rosso	Verde	Blu	Tonalità	Saturazione	Luminosità	S 1515 – G40Y
		200	208	186	82°	11%	82%	
	20	Rosso	Verde	Blu	Tonalità	Saturazione	Luminosità	S 3010 – G50Y
		164	171	147	78°	14%	67%	

FERRI

COLORE	NUMERO	Tricromia RGB			Hue Saturation Lightness			Sistema cromatico *NCS*- Natural Colour System.
		Rosso	Verde	Blu	Tonalità	Saturazione	Luminosità	
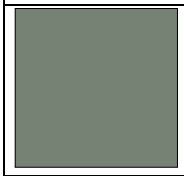	21	118	130	115	108°	12%	51%	S 5010 – G30Y
		Rosso	Verde	Blu	Tonalità	Saturazione	Luminosità	
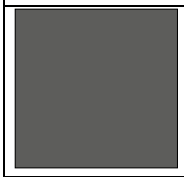	22	93	93	91	60°	2%	36%	S 7000 – N
		Rosso	Verde	Blu	Tonalità	Saturazione	Luminosità	
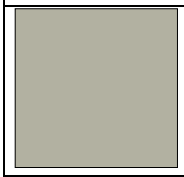	23	178	177	161	56°	10%	70%	S 3005 – G80Y
		Rosso	Verde	Blu	Tonalità	Saturazione	Luminosità	
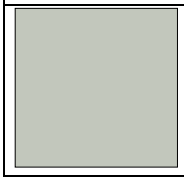	24	194	199	188	87°	6%	78%	S 2005 – G40Y